

VITA FORENSE

Periodico dell'Ordine Forense di Catania



**Primo incontro
istituzionale tra
il Presidente del
Tribunale di Catania e
il Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati**

**La riforma forense
è legge**

**I luoghi comuni
sull'avvocatura**

**Carcere: in Italia è
sempre emergenza**

**Il nuovo reato di
femminicidio:
traguardo di civiltà
giuridica o occasione
mancata?**

**La centralità degli
avvocati nel mondo
dell'impresa**

**L'avvocato del
minore: una difesa
tecnica sempre più
specializzata**



Vita Forense
Periodico dell'Ordine Forense di Catania

Sito web: www.ordineavvocaticatania.it
Email: segreteria@ordineavvocaticatania.it

Socio fondatore Astaf
Luglio 2026 - numero 2

Direttore Responsabile: Marco Miccichè

Hanno collaborato:
Isabella Altana Maria Annunziata, Rosanna Ciavola, Domenico Di Stefano, Elisa Lazzaro, Marco Miccichè, Valeria Novara, Martina Saporiti, Mariano Sciacca, Laura Seminara, Giuseppe Sileci, Ufficio stampa OCF

Impaginazione: Adriana Alberghina

Stampa: Punto Grafic s.r.l. - Via Firenze, 12 Catania
www.tipografialeone.it

 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania
<https://www.facebook.com/ordineavvocaticatania>

SOMMARIO

- | | |
|--|---|
| <p>4 ATTUALITÀ
<i>Primo incontro istituzionale tra il Presidente del Tribunale di Catania e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mariano Sciacca</i></p> | <p>23 PROFESSIONI
<i>La centralità degli avvocati nel mondo dell'impresa di Ufficio stampa OCF</i></p> |
| <p>7 ATTUALITÀ
<i>Via libera del Senato: la riforma forense è legge! di Marco Miccichè</i></p> | <p>25 COMMISSIONE GIOVANI
<i>La Commissione Giovani Avvocati al Salone dello Studente e agli incontri di orientamento del Dipartimento di Giurisprudenza di Elisa Lazzaro</i></p> |
| <p>9 ATTUALITÀ
<i>I luoghi comuni sull'avvocatura di Giuseppe Sileci</i></p> | <p>26 ATTUALITÀ
<i>Il Giurista 2.0: l'Avvocato Custode della Dignità Umana nell'Era Digitale di Domenico Di Stefano</i></p> |
| <p>12 ATTUALITÀ
<i>Carcere: in Italia è sempre emergenza di Martina Saporiti</i></p> | <p>30 LEGALITÀ
<i>"Libera Impresa", un successo la cerimonia di premiazione di Redazione</i></p> |
| <p>14 COMMISSIONE PENALE
<i>Il nuovo reato di femminicidio: traguardo di civiltà giuridica o occasione mancata? di Laura Seminara</i></p> | <p>31 DEONTOLOGIA
<i>La promozione indiretta dell'avvocato, mezzi di informazione e deontologia forense: che ne direbbe Antoni Ciavola? di Rosanna Ciavola</i></p> |
| <p>16 ATTUALITÀ
<i>Antigone e il suo paradosso di Redazione</i></p> | <p>33 MEMORIA STORICA
Come eravamo
<i>Scramble for Africa: l'età dell'imperialismo fra i volumi della biblioteca di Valeria Novara</i></p> |
| <p>17 ATTUALITÀ
<i>Avvocati, fiducia in ripresa di Maria Annunziata</i></p> | |
| <p>19 COMMISSIONE MINORI
<i>L'avvocato del minore: una difesa tecnica sempre più specializzata di Isabella Altana</i></p> | |

Primo incontro istituzionale tra il Presidente del Tribunale di Catania e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Una storica sinergia progettuale verso la piena integrazione delle attività e l'individuazione di percorsi strutturati di cogestione della Cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario della Corte di Appello di Catania

di **Mariano Sciacca**
Presidente del Tribunale di Catania

Lo scorso 5 maggio si è svolto presso la sede del Tribunale di Catania il primo incontro istituzionale tra il Presidente del Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, all'esito dell'insediamento della nuova Presidenza avvenuto il 21 marzo 2026. L'incontro ha segnato la formale apertura di una stagione di collaborazione fondata sul riconoscimento di una storica sinergia progettuale tra Tribunale e Avvocatura catanese e sulla volontà condivisa di costruire un sistema strutturato di cogestione delle questioni organizzative e processuali.



Nella foto il presidente del Tribunale Mariano Sciacca, il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Antonino Guido Distefano e alcuni componenti del Coa

Una sinergia di lungo corso

Il dialogo tra il Tribunale di Catania e il Foro catanese si è consolidato negli anni attraverso protocolli condivisi, tavoli tecnici permanenti e progettualità comuni. Nel solco di questa tradizione, la nuova Presidenza ha riaffermato il valore strategico della piena integrazione fra magistratura e avvocatura, nella consapevolezza che la qualità della risposta giudiziaria è il risultato di un lavoro corale, in cui ciascuna componente concorre, nel rispetto dei rispettivi ruoli, all'efficienza della giurisdizione e alla tutela effettiva dei diritti.

La visione: Catania polo nazionale di innovazione giudiziaria

Il Presidente ha illustrato le linee del Piano strategico in corso di definizione, che individua nel Tribunale di Catania una sede vocata a divenire polo nazionale di innovazione giudiziaria. Tra gli assi portanti dell'azione presidenziale sono stati condivisi:

- la realizzazione e il successivo trasferimento alla nuova Cittadella Giudiziaria di Viale Africa, individuata come la vera sfida per la città di Catania e per l'amministrazione della giustizia nel territorio, con interventi paralleli di riqualificazione del Palazzo di Giustizia di Piazza G. Verga;

- il completamento del progetto LEXINTEL – prima sperimentazione di intelligenza artificiale in ambito processuale civile formalmente autorizzata dal Ministero della Giustizia, sviluppata con CINI e Politecnico di Milano – con l'imminente rilascio di un agente Copilot dedicato all'analisi processuale degli atti;

- la formazione strutturata del personale di segreteria e la stabilizzazione, prevista per giugno, dell'organico dell'Ufficio per il Processo costituito nell'ambito del PNRR;

- la sottoscrizione, in fase istruttoria avanzata, del Protocollo generale di collaborazione con l'Università degli Studi di Catania;

- l'avvio delle interlocuzioni finalizzate alla stipula di un Protocollo generale di collaborazione con la Regione Siciliana per l'accesso ai fondi regionali ed europei a sostegno dell'innovazione giudiziaria;

- il rilancio degli strumenti di comunicazione istituzionale, in particolare del sito web del Tribunale e dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

I percorsi di cogestione: i temi all'ordine del giorno

Il Consiglio dell'Ordine ha rappresentato un articolato quadro di criticità e proposte, ricondotte ad una prospettiva di lavoro congiunto. Tra gli argomenti affrontati nel corso dell'incontro:

- processo penale telematico: definizione di prassi uniformi e individuazione di canali di assistenza, da affidare ad un tavolo tecnico dedicato;

- aggiornamento del protocollo sul patrocinio a spese dello Stato per il settore civile e riattivazione del corrispondente tavolo per il settore penale, alla luce della riforma di cui al D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 (riforma Cartabia) e del D.M. n. 147 del 1° agosto 2022;

- elaborazione di un protocollo organico in materia di spese di giustizia – consulenti tecnici d'ufficio, testimoni, custodi, traduttori – per il settore civile e per quello penale, con revisione e omogeneizzazione della modulistica e definizione di strumenti operativi di calcolo;

- pubblicazione tempestiva e completa dei ruoli delle udienze penali, con l'adozione di tempistiche standard e di un canale rapido di segnalazione;

- intervenire nell'eccessivo carico dei ruoli delle udienze penali monocratiche, soprattutto di alcune sezioni;

- rafforzamento dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e ricalibratura dei servizi di front-office delle cancellerie penali, valutando un uso sinergico di sportello, portale web e canali telematici, anche con il possibile supporto di una risorsa dedicata da parte del Consiglio dell'Ordine;

- istituzione di un elenco strutturato e aggiornato degli amministratori di sostegno, fondato su criteri trasparenti di iscrizione e nomina, atti a garantire qualità, rotazione e ridotta discrezionalità nelle designazioni;

- revisione congiunta e periodica degli elenchi dei curatori, con criteri omogenei e pubblici;

- adozione di linee applicative chiare in materia di legittimo impedimento, in coordinamento con il Comitato Pari Opportunità;

- aggiornamento e pubblicità dei criteri di rotazione delle nomine;

- calendarizzazione delle lavorazioni e standardizzazione delle richieste istruttorie in materia di liquidazione del gratuito patrocinio, anche valutando il deposito dell'istanza in sede di ultima fase del giudizio;



- coordinamento sulle ipotesi di utilizzo della trattazione scritta nel settore civile e in quello penale;
- organizzazione di un convegno dedicato al progetto LEXINTEL e, più in generale, all'impiego degli strumenti di intelligenza artificiale in ambito giudiziario, nel rigoroso rispetto dei principi di trasparenza, protezione dei dati personali e affidabilità degli esiti, secondo il quadro definito dal Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e dalla L. n. 132 del 23 settembre 2025;
- aggiornamento sullo stato del servizio reso dagli Uffici del Giudice di Pace e individuazione delle misure correttive programmabili.

LE BREVI

6

APPROVATO IL BILANCIO CONSUNTIVO 2025 DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA

Lo scorso 14 aprile presso la Biblioteca del Coa di Catania, in presenza del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti avv. Vito Branca, dell'avv. Pina Fallica, del consulente fiscale avv. Enrico La Malfa, e di numerosi intervenuti, è stato approvato per acclamazione il bilancio consuntivo del 2025.

Il Presidente del Coa, avv. Antonino Guido Ninni Distefano, ha espresso grande soddisfazione per l'attività svolta e per i risultati conseguiti dal Consiglio.



Sul tema delle barriere architettoniche, è stato dato atto degli interventi attuati in esito alle indicazioni del Tavolo Tecnico, che hanno reso accessibili tutte le aule del Palazzo di Giustizia secondo i parametri normativi prescritti, restando da completare l'intervento sull'Aula Papa, oggetto di pratica trasmessa al Ministero competente, in attesa del relativo riscontro.

Il metodo: tavoli tecnici, cronoprogrammi, rendicontazione

Presidenza e Consiglio dell'Ordine hanno convenuto sull'opportunità di adottare un metodo di lavoro fondato su tavoli tecnici tematici, cronoprogrammi verificabili, momenti periodici di rendicontazione e un'agenda comune di priorità a breve, medio e lungo termine. La cogestione è stata declinata non come formula di stile, ma come modello operativo articolato in atti, scadenze, responsabilità individuate e indicatori di risultato. In tale prospettiva, è stato concordato l'immediato avvio di una specifica interlocuzione dedicata alle iniziative urgenti connesse alla programmazione delle attività per la nuova Cittadella Giudiziaria di Viale Africa, con particolare riguardo alla definizione condivisa delle esigenze logistiche, organizzative e di continuità del servizio nella fase di transizione, al fine di assicurare la piena fruibilità della nuova sede da parte dell'utenza, dell'avvocatura e di tutti gli operatori della giurisdizione.

Conclusioni

L'incontro ha sancito la volontà di trasformare un consolidato dialogo istituzionale in un sistema strutturato di cogestione delle attività comuni, nella convinzione che l'efficienza della giurisdizione e la qualità del servizio reso ai cittadini si fondino sulla leale e proficua collaborazione tra magistratura e avvocatura. La Presidenza del Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania calendarizzeranno nei prossimi giorni i tavoli tecnici e i protocolli di intervento, con la formalizzazione di un primo cronoprogramma operativo entro il mese in corso.

Via libera del Senato: la riforma forense è legge!

**Francesco Greco (CNF): “Approvazione storica per l'avvocatura”.
La soddisfazione anche dei Fori siciliani**

di Marco Micciché

Sì definitivo alla legge delega di riforma forense: il testo, che non ha subito modifiche rispetto a quello approvato alla Camera, è passato senza nessun voto contrario. “Con l'approvazione definitiva del Senato, la riforma dell'ordinamento forense diventa legge. È un passaggio storico, che arriva non a caso nell'anno del centenario del CNF, e che restituisce all'avvocatura un impianto normativo capace di stare al passo con i cambiamenti della professione, del mercato e della giustizia”. Così il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco, ha commentato il via libera del provvedimento.

“È il risultato di un lavoro lungo — aggiunge Greco — portato avanti insieme da tutte le componenti dell'avvocatura, che ringrazio per il lavoro svolto tenendo una linea unitaria sulla riscrittura della legge professionale. Un ringraziamento sentito va al Governo, che ha creduto in questo progetto di riforma e lo ha sostenuto fino in fondo: al ministro della Giustizia Carlo Nordio e al viceministro Francesco Paolo Sisto e ai sottosegretari Balboni, Delmastro e Ostellari per il dialogo costante avuto con l'avvocatura. E naturalmente al Parlamento — relatori, Commissioni Giustizia di Camera e Senato — e a tutti i parlamentari di maggioranza e opposizione che hanno seguito l'iter fino all'approvazione finale”.

“Adesso ci auguriamo che il Governo mantenga lo stesso passo mostrato finora nell'attuazione dei decreti legislativi delegati, perché è lì che si gioca davvero l'attuazione della riforma: serve un ordinamento che rafforzi il ruolo costituzionale della difesa e risponda alle esigenze reali di cittadini e giurisdizione”, conclude il presidente del CNF Greco.

Come sottolinea un attento osservatore della politica forense, Errico Novi, vicedirettore de

Il Dubbio: “È il caso di dire che per gli avvocati il Parlamento concede un'eccezione forse più unica che rara: una 'doppia conforme', cioè due via libera secchi e senza voti contrari al ddl delega sul nuovo ordinamento forense, prima alla Camera, lo scorso 26 maggio, oggi al Senato. In entrambi i rami del Parlamento si è registrata la sola astensione del Movimento 5 Stelle, con il resto delle opposizioni — Pd e Avs ma anche Italia Viva e Azione — schierate per il sì, tra alcuni distinguo ma col sincero riconoscimento di una riforma valida”.

“Un successo - prosegue Novi - per la professione legale, per le sue istituzioni, a cominciare dal CNF, per l'OCF, la Cassa e il panorama associativo: tutte le rappresentanze, dunque, dalle quali, come ricordano in Aula diversi senatori, è arrivato l'input iniziale, una proposta di legge che il ministro Carlo Nordio ha preferito tradurre nella delega definitivamente approvata. Vorrà dire che nei prossimi mesi toccherà ai decreti legislativi, che però partono dalla base dettagliatissima consegnata alla politica proprio da un'avvocatura forse mai così coesa. Tante rivoluzioni, e una



7

su tutte: l'introduzione della monocommittenza. Non è un caso che tra le prime voci del mondo forense a esprimere «grande soddisfazione» si sia fatta sentire quella dell'Aiga, che definisce la riforma «capace di valorizzare il merito, favorire l'accesso dei giovani alla professione, promuovere nuove forme di esercizio dell'attività forense». Sul piano più strettamente politico, si deve partire dai numeri: 114 sì, i 19 astenuti del Movimento, neppure un voto contrario, come già detto».

Soddisfazione anche dall'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia, che unitamente ai sedici Consigli dell'Ordine degli Avvocati dell'Isola, nei giorni scorsi aveva espresso preoccupazione per il ritardo nell'esame al Senato, chiedendo l'immediata approvazione dopo il completo e puntuale esame della Camera dei Deputati. L'Unione e i Consigli degli Ordini avevano anche ribadito l'importanza di uno strumento normativo adeguato ai tempi correnti e alle nuove sfide da affrontare, oltre che la necessità di garantire i fondamentali principi di indipendenza, dignità, probità e decoro della professione forense — non solo nell'interesse della classe forense, ma dell'intera società civile.

I commenti della politica*

Fratelli d'Italia ha contribuito in modo decisivo all'accelerazione sull'iter anche grazie alla responsabile Professioni Marta Schifone, che alla Camera è stata relatrice con l'azzurro Pietro Pittalis e la salviniana Ingrid Bisa: «È stata una riforma da, per e dell'avvocatura, profondamente partecipativa, nata dal basso, che», puntualizza la deputata, «ha raccolto le istanze del mondo forense attraverso un confronto fitto e costante. Sono orgogliosa del contributo alto che ha dato Fratelli d'Italia a un testo che ambisce a essere la carta costituzionale dell'avvocatura italiana», aggiunge la parlamentare meloniana.

Va ricordato il contributo responsabile del centrosinistra, senza il quale la scena confortante vista a Palazzo Madama e Montecitorio non ci sarebbe stata. Innanzitutto del Pd, che affida alla vicepresidente del Senato Anna Rossomando la sintesi finale: «Il voto favorevole al ddl delega di riforma dell'ordinamento forense risponde alla

necessità di nuove e aggiornate regole lungamente attese a distanza di 14 anni dagli ultimi interventi. Tra questi», fa notare Rossomando, «l'eliminazione di alcune incompatibilità sulla partecipazione alla governance di società» e «l'aver iniziato ad affrontare il tema della monocommittenza. Non condividiamo invece la scelta del ddl delega, che conferma un'impostazione protesa a mettere tutto in mano al governo», dice però la vicepresidente di Palazzo Madama.

Analisi completata dal capogruppo dem in commissione Giustizia Alfredo Bazoli: «Un passo avanti, certo, ma che lascia alcune questioni irrisolte: ad esempio il grave squilibrio reddituale tra uomini e donne, che guadagnano circa la metà dei colleghi uomini». La senatrice di Italia viva Silvia Fregolent individua il limite nella «invarianza di bilancio: non si può fare una riforma dell'ordinamento forense senza risorse aggiuntive». Più radicale è la critica della capogruppo Giustizia 5S Ada Loproieto, secondo la quale con la scelta del ddl delega si è utilizzato il Parlamento «solo in maniera marginale» e se n'è svilito «il contributo che possono dare tutti i parlamentari». E anche su un'innovazione netta qual è appunto l'introduzione della monocommittenza, Loproieto avrebbe preferito veder tutelata questa categoria con «una forma scritta del contratto, precisando modalità e entità della retribuzione nonché normando le possibilità di recesso, in caso di malattia dell'avvocato in monocommittenza oppure di gravidanza». È e resta una riforma imponente per lo spettro di questioni che affronta. E anche la vivacità del dibattito suscitato, sugli avvocati, fra i partiti è tutto sommato un aspetto di un esito in gran parte positivo.

* dall'articolo di Errico Novi da Il Dubbio



I luoghi comuni sull'avvocatura

Una replica a Roger Abravanel ma anche uno spunto di riflessione sulla professione forense

di Giuseppe Sileci

Sul Corriere della Sera del sei giugno è stato pubblicato un articolo a firma di Roger Abravanel dal titolo "Un mito che rischia di cadere".

La tesi dell'autore si può così sintetizzare:

a) l'Italia è un paese con un numero di professionisti (1,5 milioni) di molto inferiore a quello di chi esercita in altri paesi europei come la Francia (2,5 milioni), la Germania (3,9 milioni) ed il Regno Unito (4 milioni);

b) in Italia – a differenza dell'Europa dove il numero dei professionisti che lavora in grandi studi è tre volte tanto in proporzione - i professionisti esercitano prevalentemente la loro attività in "micro-studi" e generano redditi che – nei loro valori mediani – sono inferiori del 30-40% rispetto alle controparti europee, a parità di potere di acquisto;

c) i professionisti italiani si occupano – se avvocati – di contenziosi minori e tengono in piedi piccole vertenze "che nessun grande studio toccherebbe mai" mentre i colleghi europei si occupano di operazioni societarie, diritto internazionale e altri settori molto più redditizi; se ingegneri e assimilati, la clientela standard è costituita da committenti privati e piccoli palazzinari mentre la loro attività prevalente consiste nell'occuparsi di bonus e sanatorie continue, neppure paragonabile alla clientela dei tecnici dell'edilizia che operano negli altri paesi europei, i quali hanno a che fare con developer istituzionali, fondi immobiliari e General contractor strutturali; se commercialisti, l'attività prevalente consiste nel predisporre dichiarazioni fiscali, contabilità or-

dinaria ed adempimenti burocratici, mentre gli omologhi stranieri (quelli che esercitano all'interno delle Big Four Globali) lavorano su fiscalità internazionale, audit complessi, acquisizioni, e cioè "un altro pianeta";

d) anche tra i professionisti della ICT o che si occupano di IA e di tecnologie digitali quelli italiani, oltre ad essere numericamente di meno, sono affetti da nanismo rispetto ai colleghi europei e si occupano di compiti molto marginali;

Svolte I professionisti italiani non sono troppi: sono intrappolati in un ecosistema che li impoverisce. Quando piccolo non è più bello

UN MITO CHE RISCHIA DI CADERE

di Roger Abravanel

L'immagine quasi esclusiva del settore pubblico. I commercialisti, infine, sono vittime del «piccolo è brutto» delle imprese italiane. L'Italia ha circa 100 aziende con più di un miliardo di fatturato — la metà rispetto alla media europea e molte meno grandi imprese quotate. Con pochi clienti complessi, i commercialisti italiani si occupano di dichiarazioni fiscali, contabilità ordinaria, adempimenti burocratici. I colleghi nelle Big Four Globali lavorano su fiscalità internazionale, audit complessi, acquisizioni. Con altro piano.

Non basta, siamo costretti proprio nelle professioni del futuro.

I professionisti ICT, AI, marketing, business services rappresentano in Europa una quota doppia rispetto all'Italia sul totale dei professionisti. E anche tra loro, il nanismo impera: i professionisti ICT italiani operano prevalentemente in piccoli studi o da soli, occupandosi di siti web banali e assistenza tecnica. Quei «nanisti» — e le poche grandi strutture italiane — lavorano su donati, cybersecurity, intelligenza artificiale.

AI, IA, guerra e la vera grande frontiera. Perché è una minaccia per chi è grande e uno scudo insuperabile per chi è piccolo.

Le grandi società professionali occidentali — McKinsey, PwC, Clifford Chance — stanno già riducendo le schiere di junior. Un'efficienza artificiale sta erodendo il lavoro di ricerca, reclutamento, analisi preliminare che un tempo era appannaggio dei neosuccessi. Chi dei grandi cerca meglio di vincere la sfida dei prossimi anni?

Il professionista italiano medio? Per ora è al sicuro dall'AI. È difficile immaginare ChatGPT che si presenta a un'udienza rivestita in un tribunale del Sud, o che va in Comune a chiedere una variante catastale per un seminterrotto albero. L'AI fatica a operare dentro esistenze fondali nella relazione personale, nella libertà discrezionale, nell'empatia del processo.

Ma attenzione: questo non è un vantaggio. Una professione che nasce dall'arretratezza, non dall'eccellenza, il corso dire che i lavoratori della manifattura tessile italiana erano al sicuro dalla concorrenza cinese negli anni '80 perché facevano prodotti di nicchia a basso costo. La professione era temporanea. Il tempo, quando arriva, è stato violento.

Quando quegli ecosistemi si modernizzano, il destino del professionista italiano si troverà davanti a una doppia sfida: concorrenza dall'alto da grandi strutture internazionali che entrano nel mercato) e dall'AI (che erode i servizi a basso valore aggiunto).

Sfide che nel merito, senza le competenze né la struttura per rispondere.

Che fare? La risposta non è semplice, ma alcune direzioni sono chiare.

Primo, mettere di celebrare la «libertà» come un valore in sé. I migliori professionisti italiani non hanno bisogno di essere «liberi» ma di organizzazioni che valorizzino il merito, paghino bene e offrano lavoro complesso e stimolante.

Secondo, capire che il problema delle professioni non è quello della produttività ma delle imprese sane. Perché l'Italia avrà poche grandi imprese, pochi grandi developer, una giustizia civile inefficiente e una burocrazia disorientante.

Le professioni restano fondamentali. La riforma delle professioni non si fa con l'impulso degli istinti, si fa riformando l'economia.

Terzo, investire nelle professioni del futuro. I professionisti ICT, AI e business services sono già in ritardo rispetto all'Europa. Colmare quel gap richiede formazione, apertura alle grandi organizzazioni internazionali.

Infine, recuperare all'AI — non subito, chi lavora in strutture grandi e solide sa già impadronirsi di nuove. Al cane modificatore di produttività. Chi lavora da solo, in micro studi, su lavoro a basso valore aggiunto, non ha le risorse né il contesto per farlo. La riforma è un gioco.

GIUSEPPE SILECI



10

e) in questo contesto, paradossalmente, l'intelligenza artificiale "è una minaccia per chi è grande e uno scudo temporaneo per chi è piccolo" perché – ad esempio – le grandi società professionali occidentali stanno già riducendo le schiere di "junior" mentre è difficile immaginare che nel breve periodo ChatGPT si possa presentare "a un'udienza rinviata in un tribunale del Sud o che va in Comune a chiedere una variante catastale per un seminterrato abusivo"; f) ma questa condizione non è un vantaggio, perché "è una protezione che nasce dall'arretratezza, non dall'eccellenza" e "quando quegli ecosistemi (ndr. il mondo delle imprese) si modernizzeranno davvero, il professionista si troverà davanti ad una doppia sfida: concorrenza dall'alto (le grandi strutture internazionali che entrano nel mercato) e dall'AI (che erode i servizi a basso valore aggiunto)".

Dopo avere descritto il mondo professionale italiano in questi termini davvero poco lusinghieri, l'Autore indica le soluzioni: a) smettere di celebrare la libertà come un valore in sé perché "i migliori professionisti italiani non hanno bisogno di essere liberi ma di organizzazioni che valorizzino il merito, paghino bene e offrano lavoro complesso e stimolante"; b) la riforma delle professioni non si fa con i regolamenti degli ordini: si fa "riformando l'ecosistema"; c) prepararsi alla IA e non subirla.

Sarà certamente una casuale coincidenza, ma è quantomeno sospetto che questo articolo, laddove esorta a non credere – tra l'altro – che la soluzione possa ricercarsi nella riforma degli ordinamenti professionali, sia stato pubblicato appena qualche giorno dopo la approvazione

alla Camera dei Deputati il 26 maggio del DDL di delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense.

Volendo rifuggire alla tentazione di facili dietrologie, proviamo a leggere in maniera obiettiva questa "entrata a gamba tesa" di uno dei più autorevoli quotidiani italiani nel mondo delle professioni intellettuali.

Intanto, avrebbe certamente contribuito a comprendere la realtà descritta nell'articolo se fossero state indicate le fonti da cui l'Autore ha tratto i numeri con tanta sicumera sventolati.

Dobbiamo invero confessare una certa sorpresa nello apprendere che l'Italia – da sempre da noi creduta la nazione con la maggiore popolazione di professionisti – sia fanalino di coda anche in questa graduatoria e che addirittura sia preceduta dalla Francia, rispetto alla quale – ad esempio – il numero di avvocati italiani è tre volte maggiore!!

Ma ancora più perplessità destano le premesse numeriche da cui muove l'Autore dell'articolo quando snocciola i numeri dei professionisti residenti in Francia e Germania se confrontati con i numeri del IX Rapporto sulle libere professioni in Italia pubblicato nel 2024 da Confprofessioni.

Il Rapporto non pubblica i dati del Regno Unito, che non è più nell'Unione Europea, ma quelli della Francia (nel 2023 i liberi professionisti erano circa 914.000), della Germania (che nel 2023 erano circa 970.000) e dell'Italia (che nello stesso anno erano 1.140.000 circa).

Pertanto, o in appena tre anni i professionisti tedeschi e francesi hanno avuto un tasso di crescita mostruoso ovvero i dati del Rapporto di Confprofessioni sono manifestamente inesatti.

Assumendo per un istante che questa crescita non vi sia stata e che il Rapporto sia attendibile, dovremmo concludere che i professionisti italiani, contrariamente a quanto si legge nell'articolo di Abravanel, tutto sono tranne che pochi rispetto ai colleghi europei e potremmo concludere qui il nostro ragionamento.

Se lo facessimo, accetteremmo una rappresentazione del mondo delle professioni intellettuali che certamente è afflitta da criticità strutturali ma che nell'articolo è anche oggetto di una

narrazione in parte molto lontana dalla realtà ed in parte condita di qualche pregiudizio.

Ragioni di spazio non consentono in questa sede di soffermarsi sui limiti strutturali, anche se effettivamente i professionisti italiani continuano ad essere poco attratti da modelli organizzativi più articolati.

Occorrerebbe chiedersi, però, se oggi i professionisti sono concretamente incentivati ad esercitare in forma societaria.

Si scoprirebbe forse che non lo sono affatto già per il regime fiscale: basti pensare che sono esclusi dal forfettario i redditi dei professionisti che esercitano in forma societaria o anche solo in forma associata.

Ciò detto, ridurre il lavoro di milioni di professionisti ad attività del tutto marginali verso le quali non mostrerebbero interesse le poche Law Firm italiane e, negli altri settori, quelle che hanno dimensioni internazionali, non sembra del tutto aderente alla realtà.

Limitando l'attenzione al solo mercato dei servizi legali, questo nel 2023 ha generato un volume di affari di oltre quindici miliardi di euro (dati Cassa Forense) e sono sempre di più i grandi studi che cercano di intercettarlo creando dipartimenti ai quali affidare il settore della "litigation" ovvero l'attività di recupero del credito.

Cioè quel "lavoro a basso valore aggiunto" per il quale "sgomiterebbero" le molte migliaia di avvocati italiani al fine di portare a casa la pagnotta, ma dietro il quale – e spiace constatare che l'Autore dell'articolo non ne abbia percezione – ci sono la vita e gli interessi, non solo patrimoniali, di milioni di italiani. Neppure pare del tutto aderente alla realtà la rappresentazione degli effetti che l'intelligenza artificiale sta già avendo sul mondo delle professioni.

Sostenere che nel breve periodo sono più esposte le grandi società professionali occidentali ed è invece al riparo dal pericolo il professionista italiano medio perché "è difficile immaginare ChatGPT che si presenta a un'udienza rinviata in un tribunale del Sud", oltre a tradire un evidente pregiudizio per il meridione d'Italia peraltro in un campo – quello della inefficienza della giustizia – che invece accomuna tutti i tribunali da Nord a Sud, significa trascurare e sottovalutare gli effetti e le conseguenze di una rivoluzione tecnologica che potrebbe non risparmiarne nessuno.

Oggi a farne le spese sono "le schiere di junior" che lavorano nei grandi studi professionali, domani forse il piccolo avvocato di provincia ma, dopodomani, quelle stesse organizzazioni professionali che oggi "licenziano" senza farsi troppi scrupoli in nome dell'efficienza e della competitività.

Solo qualche mese addietro le società di gestione del risparmio quotate in borsa sono state investite da un vero e proprio terremoto finanziario, con le loro azioni che hanno perduto improvvisamente e rapidamente il loro valore a causa della notizia della diffusione di nuove applicazioni di intelligenza artificiale che offrono agli utenti i medesimi servizi.

Dunque, vero è che occorre "prepararsi all'AI – non subirla", ma non subirla vuol dire sfruttarne le potenzialità (anche i piccoli professionisti di provincia, pur con i loro limitati mezzi, ne stanno già cogliendo le opportunità) ma anche non esserne travolti a livello sistemico: in serio pericolo è l'esistenza della stessa Umanità e non già di qualche categoria professionale.

Infine, sarebbe interessante capire quale sia il senso del primo rimedio suggerito da Abravanel affinché i professionisti si affranchino dal nansismo che affliggerebbe i loro studi.

Costoro dovrebbero "smettere di celebrare la libertà come un valore in sé" perché "i migliori professionisti italiani non hanno bisogno di essere liberi ma di organizzazioni che valorizzino il merito, paghino bene ed offrano lavoro complesso e stimolante".

Se il modello che ha in mente l'Autore è quello dei grandi studi professionali che oggi stanno accompagnando alla porta senza troppi scrupoli schiere di professionisti "junior", che forse potranno anche rimettersi in gioco ma che potrebbero non avere questa opportunità se gli spazi di mercato fossero erosi dalla diffusione dell'intelligenza artificiale, allora credo che non si possano avere dubbi: meglio rimanere piccoli!!!

11

Carcere: in Italia è sempre emergenza

L'analisi dell'Ocf sulla situazione degli istituti penitenziari

di Martina Saporiti

Le recenti testimonianze che giungono dagli istituti di pena italiani non sorprendono chi segue da vicino il sistema penitenziario. Sorprendono, semmai, per la loro ostinata ricorrenza: sovraffollamento, carenza di percorsi trattamentali, difficoltà organizzative strutturali. Sono criticità note, documentate, ripetutamente denunciate.

Eppure restano lì, immobili, come se la loro reiterazione le avesse ormai rese invisibili al dibattito pubblico. L'Organismo Congressuale Forense (OCF) non intende rassegnarsi a questa invisibilità. "La questione carceraria non è una questione tecnica di capienza o di organici: è una questione costituzionale - sottolinea Fedele Moretti, coordinatore OCF - l'articolo 27 della Costituzione è inequivoco: la pena non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e deve tendere alla rieducazione del condannato. Quando le condizioni detentive negano la dignità della persona, si viola la Costituzione. È semplice, anche se spesso si preferisce non dirlo con questa chiarezza". Esiste una narrazione — comoda, ma fuorviante — che presenta sicurezza e dignità come principi in tensione tra loro: garantire l'una significherebbe necessariamente sacrificare l'altra. "L'OCF rigetta questa impostazione con nettezza - prosegue il Coordinatore - sicurezza e dignità non sono poli opposti: sono elementi complementari e inscindibili della funzione rieducativa della pena. Un detenuto che vive in condizioni degradanti non è un detenuto che si rieduca.

Un sistema che non rieduca produce recidiva. E la recidiva mina la sicurezza collettiva. Il ragionamento è circolare, e il cerchio ha un unico punto di partenza: il rispetto della persona". Le misure alternative alla detenzione e l'esecuzione penale esterna non sono concessioni né privilegi: sono strumenti di politica criminale che alleggeriscono la pressione sugli istituti e che, dove correttamente applicate, riducono il rischio di nuovi rea-

ti. Rafforzarle non è un atto di clemenza verso chi ha sbagliato: è un investimento nella sicurezza di tutti. Una delle questioni più urgenti riguarda la componente tossicodipendente della popolazione detenuta. Il Parlamento sta esaminando un disegno di legge sulla detenzione domiciliare terapeutica per i detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti: un provvedimento condivisibile nella filosofia di fondo, ma con lacune tecniche e finanziarie tali da rischiare di restare una mera enunciazione di principio.

I numeri sono eloquenti: la platea potenziale supera le 22.000 persone, a fronte di circa 13.276 posti letto disponibili nelle comunità terapeutiche gestite per il 97,5% da strutture private, senza alcun obbligo di accogliere inserimenti dal circuito penale.

"Il DDL carica queste strutture di nuovi e significativi oneri senza prevedere coperture adeguate, con il rischio concreto che selezionino gli inserimenti, escludendo esattamente i profili più complessi che la riforma intende raggiungere - spiega Moretti - a ciò si aggiunge un paradosso finanziario: parte della copertura viene reperita abrogando un'autorizzazione di spesa destinata proprio al potenziamento delle strutture riabilitative: si sottraggono risorse nel momento stesso in cui se ne accresce la domanda".

Sul piano giuridico, l'OCF segnala due criticità principali: il consenso del pubblico ministero condiziona l'accesso alla misura senza criteri sostanziali né obbligo di motivazione, con il risultato prevedibile di un'applicazione disomogenea sul territorio; il regime di revoca, inoltre, prevede nei casi più gravi la preclusione a qualsiasi ulteriore misura alternativa, senza chiarire che la ricaduta nel consumo — evenienza clinicamente fisiologica — non costituisce di per sé violazione idonea a determinarla. "Infine, desta perplessità che la segnalazione che innesca la revoca provenga dal responsabile della struttura privata di

accoglienza, senza adeguate garanzie procedurali né contraddittorio con la difesa", aggiunge il Coordinatore. In questo quadro si inserisce l'iniziativa che l'OCF ha illustrato al CNEL, su input del Presidente Brunetta: la proposta di istituzione del fascicolo elettronico del detenuto. "Non è un'idea nata in astratto, nasce da una mozione congressuale approvata a larghissima maggioranza al Congresso di Torino dell'ottobre 2025, che ha impegnato l'OCF a tradurre in norma la volontà dell'Avvocatura", sottolinea Moretti.

Il fascicolo elettronico prevede sezioni dedicate al lavoro e alla formazione del detenuto, alla sua condizione sanitaria, ai provvedimenti giudiziari e autorizzativi che lo riguardano, e garantisce l'accesso digitale del difensore ai dispositivi per i colloqui da remoto. "Non è una questione di modernità tecnologica: è una questione di effettività dei diritti - dice il Coordinatore - nel contesto specifico dei detenuti tossicodipendenti (dove il fascicolo sanitario e l'aggiornamento del programma terapeutico sono elementi essenziali per ogni valutazione giuridica), la lacuna digitale diventa direttamente una lacuna di tutela. L'istituzione di una piattaforma digitale strutturata è la via maestra per consentire a ciascun difensore di accedere direttamente alle informazioni cruciali del proprio assistito, uno strumento fondamentale non solo per l'assistenza legale, ma soprattutto per favorire il reinserimento sociale post-carcerario". L'obiettivo che l'Avvocatura si pone — e che l'OCF è impegnato a perseguire — è una recidiva tendente allo zero. "Non è uno slogan: è la traduzione pratica di ciò che la Costituzione chiede - conclude Moretti - ogni detenuto che torna a delinquere dopo aver scontato la pena rappresenta un fallimento del sistema, non della persona. La riforma sulla detenzione domiciliare terapeutica, se corretta nelle sue lacune, la digitalizzazione del fascicolo del detenuto, il rafforzamento delle misure alternative: non sono riformette di dettaglio, ma tasselli di una strategia che pone al centro la persona perché è l'unico modo per costruire un sistema che funzioni davvero".

Nessuna riforma strutturale del sistema penitenziario può nascere da un'unica sede o da un'unica voce. L'Organismo Congressuale Forense ribadisce la necessità di un confronto costante e paritario tra istituzioni, Magistratura e

Avvocatura. Non tavoli formali che producano dichiarazioni, ma sedi di lavoro concrete che individuino soluzioni sostenibili. Il sistema carcerario italiano può cambiare. La volontà politica e la collaborazione istituzionale sono le uniche variabili ancora mancanti.

LE BREVI

FARE FRONTE COMUNE CONTRO IL CAPORALATO, LO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO E LE INFILTRAZIONI CRIMINALI NELL'ECONOMIA

È il messaggio emerso dal convegno "Avvocatura, presidio di legalità", organizzato lo scorso 5 giugno, a Roma, dal Consiglio Nazionale Forense e da Il Dubbio all'indomani dei tragici episodi che hanno riportato al centro dell'attenzione nazionale il tema della sicurezza e della dignità del lavoro, dalla morte dei quattro braccianti ad #Amendolara alle recenti vicende che hanno coinvolto lavoratori irregolari impiegati nel cantiere del nuovo Consolato degli Stati Uniti.

Leggi qui:

<https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf-news/-/24697-424>



Il nuovo reato di femminicidio: traguardo di civiltà giuridica o occasione mancata?

di Laura Seminara

La Legge 2 dicembre n. 181 del 2025 ha introdotto il nuovo reato di femminicidio previsto dell'art. 577 *bis* del codice penale che punisce con la pena dell'ergastolo ***"chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali"***.

L'incontro, tenutosi il 27 marzo 2026 presso la Biblioteca del COA di Catania, si è aperto con la visione del cortometraggio "Specchio" realizzato dalla regista Giovanna Mangiù su mandato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania - costantemente impegnato nella campagna di prevenzione e sensibilizzazione utile ad eliminare la violenza contro le donne - che ha inteso incoraggiare un aperto confronto tra i principali attori del Foro etneo sugli aspetti positivi e negativi della riforma.

Quanto ai primi, come sottolineato dalla Dott.ssa Liliana Todaro, Procuratrice Aggiunta presso la Procura della Repubblica di Catania, l'intervento normativo avrebbe il pregio di dare nome specifico ad un dilagante e preoccupante fenomeno sociale, economico e culturale, basato su un rapporto diseguale tra i due sessi, e di ricondurlo ad una categoria giuridica, al pari di quanto avvenuto in passato con l'art. 416 bis del codice penale. *"Nomina sunt consequentia rerum"*: la nuova fattispecie, superando la c.d. "neutralità" nella struttura dei reati, pone risalto e centralità al genere femminile della vittima quale causa esclusiva dell'azione omicida.

Oltre all'inasprimento delle pene applicabili si è altresì inteso approntare misure più severe nei confronti dei soggetti indagati, illustrate dal Dott. Ottavio Grasso, Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania. In materia di intercettazioni, ad esempio, non è previsto un obbligo motivazionale del Pubblico Ministero nelle ipotesi di superamento del limite complessivo di durata delle stesse (vedasi l'art. 267 comma 3 c.p.p.) mentre, in tema di misure cautelari sussiste una presunzione di adeguatezza degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere, fatta salva la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 275 comma 3 del codice di rito. Ed ancora, nei confronti dei soggetti giudicati colpevoli,

oltre all'applicazione della pena dell'ergastolo, il Legislatore ha limitato l'operatività delle circostanze attenuanti prevedendo modalità prestabilite per il loro bilanciamento nonché l'applicazione del più rigido regime detentivo previsto dall'art. 4 bis dell'Ordinamento penitenziario.

Tuttavia, sebbene tali misure siano volte a soddisfare le legittime esigenze di repressione del Paese, esse potrebbero nascondere l'effetto secondario di sottrarre al Giudice le prerogative di calibrare le proprie libere valutazioni circa il quantum della pena, sia cautelare, sia definitiva.

Vi è da chiedersi se l'inasprimento del trattamento processuale e punitivo possa davvero esplicare quell'efficacia deterrente e generalpreventiva necessaria ad arginare i femminicidi.

Sul punto l'Avv. Angelica Montalbano, componente della Commissione di Studio di Diritto Penale, ha sottolineato l'inadeguatezza della minaccia della pena dell'ergastolo nei confronti di autori di simili condotte che non hanno interiorizzato il valore della libertà femminile.

Al contrario, è verosimile che la legislazione emergenziale, agendo esclusivamente in un'ottica ex post repressiva e punitiva, servirà - come pure segnalato dalla Dott.ssa Maria Covato, Direttrice dell'Istituto Penitenziario per i Minori di Catania Bicocca con specifico riguardo ai minori ed agli effetti già prodotti dal Decreto "Caivano" - a far lievitare il numero dei soggetti ristretti nelle nostre carceri.

Dalle diverse prospettive raccolte nel corso dell'incontro emerge invero che la nuova abbia mancato di predisporre adeguate misure di prevenzione volte a potenziare le attività di educazione affettiva e relazionale sin dall'infanzia e per tutto il percorso scolastico, di repressione e di rieducazione di coloro che abbiano commesso tali reati.

Lo stanziamento di scarse risorse economiche e la mancata implementazione delle strutture organizzative deputate all'accertamento dei fatti di reato celano invero il rischio di "scaricare" sulle spalle delle Procure la responsabilità di approntare risposte immediate ed efficaci alle segnalazioni dei cittadini.

Sotto il profilo strettamente giuridico - ha osservato lucidamente l'Avv. Turi Liotta, già Presidente della Camera Penale "Serafino Famà" di

Catania - nonostante la vigenza del veto di porre domande nocive, il Legislatore del 2025 ha introdotto l'ulteriore divieto, nel caso di tentato femminicidio, di porre alla persona offesa esaminata come testimone domande che possano determinarne l'esposizione a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria. Tale divieto potrebbe invero comportare un vulnus al costituzionale diritto di difesa dell'imputato nelle attività di esame e controesame in quanto finisce per risolversi in una perimetrazione a priori dello spazio della Difesa a discapito dei principi di oralità e del contraddittorio la cui attuazione è necessaria all'accertamento del reato.

Ulteriori perplessità sorgono in ordine a possibili profili di incostituzionalità sollevati riguardo al rispetto del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3 della nostra Carta Costituzionale: con l'avvento della nuova disciplina potrebbero in astratto registrarsi disparità di trattamento nei casi di uccisione per ragioni sentimentali che vedano protagoniste coppie omosessuali, con il conseguente rischio di punire più severamente il femminicidio di una donna per mano della sua compagna rispetto all'omicidio di un uomo ad opera del suo partner di sesso maschile.

I predetti principi costituzionali non sarebbero, invero, gli unici sacrificati sull'altare della riforma. Già da una superficiale lettura della fattispecie incriminatrice è possibile osservare come la punibilità sia stata ancorata ad elementi costitutivi del tutto nuovi nel panorama giuridico, con evidenti ripercussioni sul piano dei principi di tassatività e determinatezza. Si coglie il pericolo di una non contenibile discrezionalità derivante da un accertamento incentrato su un'indagine sul movente e, quindi, inevitabilmente parametrato sulla sfera interiore del soggetto attivo.

In un processo in cui la vittima non potrà (purtroppo) testimoniare, al di fuori delle ipotesi di piena confessione, sarà davvero possibile accertare - oltre ogni ragionevole dubbio - che il fatto sia stato commesso come atto di odio, discriminazione, controllo o prevaricazione su una donna in quanto tale?

Ai posteri l'ardua sentenza.



Antigone e il suo paradosso

Due giornate di Dialogo sul diritto internazionale e la guerra

di Redazione

L'8 e 9 maggio 2026, a Siracusa, il Consiglio Nazionale Forense e la Fondazione dell'Avvocatura Italiana, insieme all'Unione degli Ordini Forensi di Sicilia e al quotidiano Il Dubbio, hanno organizzato il convegno "Antigone e il suo paradosso", dedicato al rapporto tra diritto, giustizia e ordine internazionale. I lavori si sono svolti presso al Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights.

La prima giornata, venerdì 8 maggio alle ore 15, aperta dai saluti istituzionali del Presidente del Consiglio Nazionale Forense Francesco Greco e dei rappresentanti delle istituzioni promotrici, è proseguita col panel "Creonte al potere: la legge senza giustizia nel Medio Oriente contemporaneo", moderato dal giornalista del Dubbio Gennaro Grimolizzi, con gli interventi di Antonio Gagliano, Carmen Lasorella, Tommaso Greco e Pejman Abdolmohammadi.

La seconda giornata, dedicata al tema "Il garante infedele: Antigone e il tradimento del diritto internazionale", ha visto la partecipazione di Aniello Cosimato, Mattia Diletti e Paolo Bargiacchi, insieme a Tillie Martinussen, esponente politica della Groenlandia, recentemente al centro del dibattito internazionale per un intervento pubblico di forte impatto in difesa della sovranità del proprio Paese di fronte alle recenti minacce alla sua indipendenza. Il dibattito è stato moderato da Davide Vari, direttore de Il Dubbio.

La due giorni siracusana dell'avvocatura ha ospitato anche l'assemblea dell'Unione degli ordini forensi della Sicilia, con la presenza del presidente del Consiglio Nazionale Forense Francesco Greco.



Avvocati, fiducia in ripresa

I dati del nuovo Rapporto Censis-Cassa Forense 2026*

di Maria Annunziata

L'avvocatura italiana ritrova slancio e fiducia. Dopo un decennio di trasformazioni profonde infatti tornano a crescere i redditi, si rafforza il contributo economico della professione e migliora la percezione degli stessi avvocati. Sotto la superficie emergono comunque sfide decisive: ricambio generazionale, equilibrio interno e sostenibilità nel lungo periodo.

È la fotografia restituita dal *Rapporto sull'Avvocatura 2026* frutto della collaborazione tra Cassa Forense e Censis, che nel suo decimo anniversario racconta una professione in trasformazione.

L'indagine, fondata su oltre 30 mila questionari compilati dagli avvocati e sull'analisi dei dati degli iscritti forniti dall'ente, è stata presentata il 29 aprile a Roma, presso la Camera dei deputati, davanti alla platea dei delegati. All'evento erano presenti, accanto alla presidente di Cassa Forense Maria Annunziata, il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon e la vicepresidente del Senato Anna Rossomando.

Sul piano demografico nel 2025 **gli iscritti alla Cassa sono 228.641**, di cui 211.464 avvocati attivi e 17.177 pensionati, mentre nel 2025 Cassa Forense ha erogato circa 36 mila trattamenti pensionistici. Sul fronte economico nel 2024 **il reddito complessivo Irpef degli avvocati ha raggiunto gli 11,2 miliardi di euro** (+7,1% rispetto al 2023), **mentre il volume d'affari complessivo ha superato i 16 miliardi** (+5,7%). Il reddito medio si attesta a 51.912 euro (+8,9%) ma con un marcato divario di genere: 67.959 euro per gli uomini contro 33.829 per le donne. Particolarmente significativo è invece il dato sul cosiddetto "PIL dell'avvocatura", che nel 2024 raggiunge un

indice pari a 187 (base 2000), a fronte del 109,6 del PIL nazionale, evidenziando una crescita più dinamica rispetto al complesso dell'economia italiana.

Accanto al rafforzamento dell'elemento reddituale cambia il vissuto della professione: nel 2026, la percezione della condizione lavorativa raggiunge il punto più alto degli ultimi dieci anni. Se nel 2015 oltre il 61% degli avvocati definiva **il proprio status "critico"** (con una punta del 22,5% di pessimismo estremo), oggi tale quota scende al **45,3%**. In particolare, si riduce l'area della forte incertezza professionale, che passa dal 22,5% al 18,4%, segnando un progressivo e incoraggiante spostamento verso scenari di maggiore stabilità.

Permane una quota di preoccupazione legata ai redditi futuri, minacciati principalmente dai ritardi nei pagamenti degli assistiti (33,9%), da pesanti adempimenti amministrativi e fiscali (32,4%), dall'alta concorrenza e numero sovrabbondante di avvocati (30,7%), dall'instabilità normativa e dall'eccessiva lunghezza dei processi (22,2%) e dagli alti costi della giustizia (16,1%).



Sul fronte organizzativo il modello dello studio monopersonale resta prevalente (66,2%), ma tra i più giovani emergono forme più flessibili e collaborative: **solo il 42,4% degli under 40 lavora in autonomia**. Parallelamente, si registra una forte accelerazione nell'adozione **dell'intelligenza artificiale**: in un solo anno l'utilizzo passa dal 27,5% al 55,3%, **raggiungendo il 70,3% tra gli under 40**, segnale di una professione sempre più orientata all'innovazione.

Nonostante le difficoltà economiche, la scelta della professione legale resta fortemente valoriale: il 52,1% degli avvocati la intraprende per motivazioni legate a giustizia e diritti, contro solo il 10,9% per ragioni economiche. Rispetto a questo scenario la maggior parte degli avvocati fa delle richieste precise alla Cassa: il rafforzamento del welfare, la formazione continua e le politiche di sostegno alla professione, con particolare attenzione ai giovani e alla multidisciplinarietà. "L'avvocatura deve tornare a riflettere", ha aggiunto Giorgio De Rita, segretario generale del Censis. "Gli avvocati, soprattutto i giovani professionisti, chiedono un rafforzamento dei sistemi di welfare: ma non basta sostenere la crescita, bisogna anche garantirne la continuità nel tempo".

Il Rapporto mette in luce anche una marcata polarizzazione territoriale: se la Calabria e la Sicilia vantano la maggiore densità di avvocati per abitante, la Lombardia detiene il primato numerico assoluto. Sul versante dell'efficienza, i tempi medi della giustizia civile si attestano a 503 giorni, con forti discrepanze tra i distretti del Nord e quelli del Sud e delle Isole.

Ma è soprattutto il tema dei giovani e del ricambio generazionale ad aver tenuto banco, in particolare nella seconda parte dei lavori, con una particolare attenzione anche ai percorsi universitari.

"Conoscere i dati", ha commentato nel corso del suo intervento il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, "è fondamentale per mettere in campo le migliori soluzioni per il futuro. Il calo demografico, e quindi la diminuzione degli iscritti, il divario di genere e le differenze retributive sono elementi che non possiamo ignorare. Oggi anche le casse di previdenza devono diventare un motore di innovazione per gli iscritti: devono favorire il welfare e creare condizioni affinché

giovani e donne possano entrare e restare. Questa è la vera sfida per le casse. Spetterà poi al Governo dare concretezza alle vostre idee".

"Questo rapporto" ha aggiunto invece il vice ministro alla giustizia Francesco Paolo Sisto, "evidenzia che la crisi dell'avvocatura non sia ancora del tutto superata, come dimostra la carenza di ricambio generazionale. Noi dobbiamo lavorare proprio su questo rendere il processo più snello, rafforzare la formazione professionale e lavorare per rendere la professione più attrattiva, anche attraverso una riforma della legge professionale che offra un quadro normativo capace di favorire un reale salto di qualità".

"La fotografia che emerge dal Rapporto" - ha dichiarato la Presidente di Cassa Forense, Maria Annunziata - "restituisce un'avvocatura che, pur attraversando trasformazioni profonde e criticità, mostra indubbie capacità di affrontare il futuro e generare valore per il Paese. I dati indicano segnali di miglioramento e stabilizzazione, senza ignorare che resta centrale la sfida del ricambio generazionale e dell'equità, soprattutto per giovani e donne. Si tratta di una sfida che non possiamo affrontare da soli ma che richiede un'azione condivisa: Cassa Forense, insieme alle istituzioni forensi, alle Associazioni e al sistema universitario, è chiamata a contribuire alla costruzione di percorsi più accessibili, sostenibili e coerenti con le trasformazioni del mercato professionale. Il punto non è solo accompagnare i giovani nell'accesso alla professione, ma rafforzarne sempre di più le condizioni affinché possano restarvi e crescere. E' da qui che passa la tenuta e il rinnovamento dell'intero sistema".

*Dal sito della Cassa Forense:

<https://www.cassaforense.it/Dettaglio-News?id=16778&tipo=ricerca>

Vedi l'evento:

<https://webtv.camera.it/evento/31132>

L'avvocato del minore: una difesa tecnica sempre più specializzata

Il Corso di formazione 2026 per l'iscrizione nelle Liste dei difensori d'ufficio presso il Tribunale per i Minorenni

di Isabella Altana

La Commissione di Studio di Diritto Penale Minorile del Coa di Catania (Presidente Cons. avv. Isabella Altana, componenti Avv.ti Ornella Valenti, Floriana Pisani, Maria Serafina Gulli, Katia Germana e Samoa Biuso) l'aprile scorso ha inaugurato, alla presenza del Presidente del Coa Avv. Antonio Di Stefano e del Presidente del Tribunale dei Minorenni di Ct Dr Roberto Di Bella presso la Biblioteca dell'Ordine, la terza edizione del Corso di formazione e aggiornamento per l'iscrizione nelle Liste dei difensori d'ufficio presso il Tribunale per i Minorenni, percorso conclusosi il 30 giugno dopo la prova finale, con la consegna degli attestati ai corsisti risultati idonei.

L'iniziativa, fortemente sostenuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, rappresenta ormai un appuntamento stabile nell'offerta formativa dell'Avvocatura catanese. Dopo il significativo riscontro ottenuto nelle precedenti edizioni, il corso ha ulteriormente consolidato il proprio ruolo quale momento di alta formazione specialistica destinato agli avvocati che intendono assumere il delicato incarico di difensori d'ufficio dei minori.

L'obiettivo del percorso non si esaurisce nell'adempimento del requisito richiesto per l'iscrizione nelle relative liste. La finalità più ambiziosa è quella di promuovere una cultura della difesa minorile fondata sulla competenza professionale, sulla responsabilità deontologica e sulla piena consapevolezza delle peculiarità che caratterizzano il processo penale a carico degli imputati minorenni.

La giustizia penale minorile costituisce infatti uno degli ambiti più complessi e delicati dell'ordinamento. Il sistema delineato dal D.P.R. n. 448

del 1988 continua a fondarsi sull'equilibrio tra l'esigenza di accertare la responsabilità penale e quella di salvaguardare il percorso di crescita del minore, nella prospettiva di una risposta giudiziaria orientata prioritariamente al recupero e alla responsabilizzazione del giovane autore di reato. Si tratta di un modello che, pur avendo conservato intatta la propria ispirazione educativa, è oggi chiamato a confrontarsi con fenomeni sociali e criminali in continua evoluzione.

Le recenti innovazioni legislative, tra cui il cosiddetto "Decreto Caivano", testimoniano l'esigenza di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto delle forme più complesse di devianza giovanile, senza rinunciare ai principi che tradizionalmente caratterizzano il processo penale minorile. Nella stessa direzione si collocano esperienze quali il Protocollo "Liberi di scegliere", che ha evidenziato come la giurisdizione minorile possa costituire un efficace presidio di legalità e di emancipazione per i giovani provenienti da contesti familiari segnati dalla presenza della criminalità organizzata.



In questo contesto il ruolo dell'avvocato assume una centralità sempre maggiore. Il difensore del minore non è chiamato soltanto a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, ma anche a instaurare con il giovane assistito un rapporto fondato sull'ascolto, sulla fiducia e sulla capacità di rendere comprensibili le dinamiche del procedimento giudiziario. La costruzione della strategia difensiva richiede una preparazione che va oltre la conoscenza del diritto penale e processuale penale, imponendo la comprensione delle dinamiche psicologiche, relazionali e sociali proprie dell'età evolutiva.

La difesa minorile si configura pertanto come un'attività professionale ad elevato contenuto specialistico, nella quale il sapere giuridico deve integrarsi con competenze provenienti da altri ambiti disciplinari. Psicologia dell'età evolutiva, pedagogia, criminologia, neuropsichiatria infantile, mediazione penale e giustizia riparativa rappresentano oggi strumenti indispensabili per comprendere il contesto nel quale il minore vive e per individuare le soluzioni processuali più coerenti con il suo superiore interesse.

Accanto alla preparazione tecnica assume rilievo la capacità di dialogare con tutti gli operatori coinvolti nel sistema della giustizia minorile. Magistrati togati e onorari, pubblici ministeri, operatori dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni, personale degli Istituti Penali per i Minorenni e dei Centri di Prima Accoglienza, forze di polizia specializzate, consulenti ed esperti concorrono, ciascuno secondo le proprie competenze, alla realizzazione del progetto educativo e rieducativo del minore. L'avvocato è chiamato ad operare



all'interno di questa rete istituzionale mantenendo la propria autonomia difensiva, ma favorendo al contempo ogni utile sinergia orientata alla tutela del giovane.

Particolarmente delicato è anche il rapporto con la famiglia, spesso coinvolta emotivamente e non sempre in grado di valutare appieno le conseguenze delle scelte processuali.

In tali situazioni il difensore svolge un ruolo essenziale di orientamento, contribuendo a individuare percorsi realmente funzionali all'interesse del minore e alle opportunità di recupero offerte dall'ordinamento.

È proprio questa crescente complessità a rendere indispensabile una formazione specialistica continua. Il principio di competenza sancito dall'art. 26 del Codice Deontologico Forense assume, nell'ambito della giustizia minorile, un significato particolarmente pregnante, poiché la qualità dell'assistenza tecnica può incidere in maniera determinante sulle prospettive di crescita personale del giovane e sulla concreta possibilità che l'esperienza processuale si traduca in un'occasione di responsabilizzazione anziché in un fattore di ulteriore marginalizzazione.

L'ampia partecipazione registrata anche nell'edizione 2026 conferma la crescente attenzione dell'Avvocatura verso un settore destinato ad assumere un'importanza sempre maggiore. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, attraverso l'attività della Commissione di Studio di Diritto Penale Minorile, rinnova così il proprio impegno nella promozione di una formazione qualificata e continuativa, nella convinzione che soltanto professionisti adeguatamente preparati possano garantire una tutela effettiva dei diritti dei minori e contribuire alla realizzazione di una giustizia realmente conforme ai principi costituzionali di protezione della persona.

I contenuti del percorso formativo

Il corso, inaugurato alla presenza delle principali autorità istituzionali del distretto minorile catanese, si è articolato in dieci moduli formativi, costruiti secondo un'impostazione interdisciplinare che ha coinvolto magistrati, avvocati, docenti universitari, appartenenti alle forze dell'ordine e professionisti dell'area psicologica e socio-educativa.

Il primo modulo, di carattere introduttivo, è stato dedicato ai principi fondamentali del processo penale minorile. Dopo i saluti istituzionali, sono state approfondite le peculiarità del procedimento disciplinato dal D.P.R. n. 448 del 1988, le più recenti innovazioni normative, con particolare riferimento al cosiddetto "Decreto Caivano", e l'esperienza del Protocollo "Liberi di scegliere". Una specifica attenzione è stata inoltre riservata alla figura del difensore del minore e alle modalità di costruzione del rapporto fiduciario con l'assistito.

Il secondo modulo ha affrontato temi centrali della fase iniziale del procedimento, soffermandosi sull'audizione del minore vittima di reato, sul ruolo dell'esperto nell'ascolto protetto, sui criteri di imputabilità e sugli accertamenti sulla personalità previsti dall'art. 9 del D.P.R. n. 448/1988. Sono stati inoltre esaminati gli aspetti connessi alla capacità di intendere e di volere dell'adolescente, alle procedure di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, al ruolo del giudice onorario e alle strategie difensive nella fase delle indagini.

Il terzo incontro è stato dedicato all'analisi di alcune tra le più rilevanti fattispecie criminose che coinvolgono soggetti minorenni. In particolare, sono stati approfonditi i reati di sfruttamento e abuso sessuale, le tecniche di ascolto della persona offesa, i principi della Carta di Noto e il contributo della Convenzione di Lanzarote alla tutela della vittima minorenni. Ampio spazio è stato inoltre riservato ai fenomeni del cyberbullismo, della diffamazione mediante strumenti telematici e della pedopornografia, nonché al ruolo dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni e al patrocinio a spese dello Stato.

Il quarto modulo ha riguardato i provvedimenti limitativi della libertà personale del minore indiziato di reato, con l'esame delle peculiarità dell'arresto, del fermo e dell'accompagnamento conseguente all'arresto in flagranza. Sono stati inoltre illustrati il ruolo della polizia giudiziaria specializzata, dei servizi minorili, degli Istituti Penali per i Minorenni e dei Centri di Prima Accoglienza, evidenziandone le funzioni educative e trattamentali oltre che custodiali. L'incontro si

è concluso con l'analisi di casi pratici e di questioni deontologiche ricorrenti nell'attività professionale.

Il quinto modulo è stato dedicato alla fase delle indagini preliminari, alle garanzie difensive riconosciute al minore sottoposto ad indagini e alle modalità di svolgimento dell'interrogatorio. Particolare attenzione è stata riservata agli strumenti di definizione anticipata del procedimento previsti dagli artt. 27 e 27-bis del D.P.R. n. 448/1988, evidenziandone la funzione deflativa e la coerenza con le finalità educative del rito minorile. La riflessione si è estesa anche al significato della difesa d'ufficio e al valore della specializzazione professionale dell'avvocato.

Il sesto modulo ha avuto ad oggetto l'udienza preliminare, fase centrale del procedimento minorile. Sono stati esaminati i riti alternativi, il perdono giudiziale e, soprattutto, l'istituto della messa alla prova, considerato uno degli strumenti più qualificanti della giustizia penale minorile. Un approfondimento specifico è stato dedicato alla mediazione penale quale strumento di responsabilizzazione del minore e di ricomposizione del conflitto con la persona offesa, nonché alle strategie difensive maggiormente efficaci in questa fase processuale.

Il settimo incontro ha affrontato la fase dibattimentale, con particolare riguardo alle modalità di ascolto del minore nel corso dell'udienza preliminare e del dibattimento. Sono state esaminate le principali differenze tra il rito minorile e il processo ordinario, evidenziando il ruolo delle esigenze di protezione del giovane imputato nella conformazione delle regole processuali. Un ulteriore approfondimento ha riguardato la figura del curatore del minore e le attività ad essa connesse.

L'ottavo modulo è stato dedicato alle impugnazioni e all'esecuzione della pena, con un'analisi del ruolo della Magistratura di Sorveglianza e delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 121 del 2018 in materia di esecuzione penale minorile. La sessione ha inoltre affrontato alcune emergenze criminologiche di particolare attualità, quali la violenza di genere tra adolescenti, il

bullismo e il maltrattamento di animali, evidenziando la necessità di un approccio integrato tra intervento giudiziario, prevenzione e azione educativa.

Il nono modulo ha posto al centro dell'attenzione il ruolo dei servizi sociali nel procedimento penale minorile, approfondendo funzioni e competenze dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni e dei servizi territoriali. Sono stati inoltre analizzati i percorsi trattamentali realizzati dagli Istituti Penali per i Minorenni nella fase esecutiva, nonché le problematiche connesse ai minori autori di condotte violente sotto il profilo sanitario e psichiatrico. Le relazioni hanno infine valorizzato il contributo della multidisciplinarietà nell'attività della magistratura onoraria minorile.

Il modulo conclusivo è stato dedicato alla simulazione della prova finale e alla verifica delle competenze acquisite dai partecipanti nel corso dell'intero percorso formativo. L'esame conclusivo ha rappresentato non soltanto il necessario adempimento ai fini dell'iscrizione nelle Liste dei difensori d'ufficio presso il Tribunale per i Minorenni, ma anche un momento di valutazione del livello di preparazione raggiunto sui principali istituti del diritto penale e processuale minorile.

Conclusioni

La conclusione del corso e il conseguimento degli attestati da parte dei professionisti risultati idonei rappresentano un ulteriore tassello nel percorso di qualificazione dell'Avvocatura minorile catanese. L'esperienza maturata nel corso delle diverse edizioni conferma come la difesa del minore richieda oggi competenze sempre più specialistiche e una costante attenzione all'evoluzione normativa, sociale e culturale che interessa il mondo dell'adolescenza.

Attraverso iniziative come questa, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e la Commissione di Studio di Diritto Penale Minorile ribadiscono il proprio impegno nella formazione di professionisti capaci di coniugare rigore tecnico, sensibilità umana e responsabilità istituzionale, nella consapevolezza che la qualità della difesa costituisce uno degli strumenti più efficaci per garantire la piena tutela dei diritti dei minori e la credibilità stessa della giustizia minorile.

LE BREVI

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE CELEBRA QUEST'ANNO IL CENTENARIO DELLA PROPRIA ISTITUZIONE (1926-2026)

Nell'ambito delle iniziative commemorative, che si apriranno con una cerimonia in programma la mattina del 26 novembre 2026, si svolgerà l'XI Congresso Giuridico Forense per l'Aggiornamento Professionale, in calendario il 26, 27 e 28 novembre 2026 presso l'Ergife Palace Hotel di Roma.

Il Congresso rappresenterà un'importante occasione di approfondimento e di confronto sui principali temi dell'evoluzione del diritto e della professione forense.

Nel corso delle tre giornate sono previste sessioni di formazione e aggiornamento dedicate alle materie giuridiche di maggiore attualità, affiancate da approfondimenti di carattere culturale e istituzionale sul ruolo dell'Avvocatura e della giurisdizione.

Il programma dettagliato e le modalità di iscrizione saranno comunicati nelle prossime settimane.



La centralità degli avvocati nel mondo dell'impresa

OCF presenta il Rapporto “Imprese e Avvocati 2025” realizzato in collaborazione con Format Research Il rapporto analizza il ruolo strategico degli avvocati nelle aziende italiane attuali.

di Ufficio stampa OCF

Le imprese italiane si affidano sempre di più agli avvocati, con un rapporto che si è evoluto dalla “consulenza a chiamata” alla **collaborazione continuativa e strategica**. È quanto emerge dal nuovo report «Imprese e Avvocati 2025», presentato lo scorso 30 aprile e commissionato dall'**Organismo Congressuale Forense (OCF)** e realizzato da **Format Research**, che fotografa la relazione tra il mondo imprenditoriale e la professione legale, integrando per la prima volta il doppio punto di vista di imprese e avvocati.

L'**Osservatorio “Imprese e Avvocati”**, giunto alla sua terza edizione, conferma il **ruolo chiave dell'avvocatura** nella gestione, nella prevenzione e nella crescita delle aziende italiane, viene presentato oggi durante l'incontro organizzato presso la Borsa Merci di Arezzo da Ordine Avvocati di Arezzo, Fondazione per la Formazione Forense, Camera di Commercio Arezzo-Siena e Organismo Congressuale Forense.

“L'Avvocatura si sta attrezzando per essere sempre più competitiva nell'ambito del sistema produttivo e la richiesta di specializzazione, unita comunque ad una consulenza ed assistenza continua a tutto tondo, caratterizzerà il rapporto professionale tra avvocato ed imprenditore nei prossimi anni. I dati mostrano un'evoluzione profonda nella relazione tra imprese e avvocati. L'avvocato non è più solo un consulente, ma un partner stabile, capace di prevenire i rischi e di accompagnare la crescita delle aziende italiane in un contesto normativo e tecnologico sempre

più complesso” — ha dichiarato la Segretario dell'Organismo Congressuale Forense, Elisabetta Brusa.

Un legame più stretto tra impresa e avvocato

Oltre **tre imprese su quattro (76,7%)** si sono rivolte a un legale o a uno studio legale nel corso della loro attività, un dato in aumento rispetto al 2024 (75,6%). Cambia però la qualità della relazione: **il 41,6% delle imprese** considera oggi il proprio legale **un punto di riferimento costante**, contro il 37,5 del 2024, mentre cala la quota di chi si rivolge al legale solo “quando serve” (dal 62,6% al 58,4%).

Inoltre, **il 62,7% delle imprese** ritiene che l'avvocato sia la figura di riferimento per le decisioni strategiche e operative che richiedono competenze normative, con un ruolo cruciale nella **prevenzione dei rischi (56,8%)** e nella **negoiazione dei contratti (44,4%)**.



Alta specializzazione e fiducia

Se nel 2024 la competenza era il principale criterio di scelta (63,2%), nel 2025 si afferma un modello più relazionale e specialistico:

- competenza e professionalità restano al primo posto (50,7%), ma rapporto di fiducia ed empatia crescono al 27,9% (+6,9 punti),
- livello di specializzazione al 26,7% (+2,7 punti),
- le imprese si rivolgono principalmente a liberi professionisti (58,3%) e studi di medie dimensioni (35,4%): aumenta, dunque, la quota di chi si affida a studi con più specializzazioni (31,5%) e a boutique legali (3,9%).

Solo lo **0,8%** delle imprese utilizza **grandi studi internazionali**, un dato che conferma il forte radicamento locale del mercato legale italiano.

Un servizio sempre più apprezzato

Il **93,3%** delle imprese, che si è avvalso di assistenza legale, si dichiara soddisfatto e molto soddisfatto del servizio ricevuto, dato questo in crescita rispetto al 90,4% del 2024. Le imprese evidenziano benefici concreti della consulenza legale:

- riduzione dei contenziosi (46,8%),
- migliore recupero crediti (38,2%),
- maggior potere contrattuale (23,8%),
- migliore gestione delle risorse umane (15,4%),
- aumento della credibilità verso clienti e fornitori (18,9%).

Cresce anche la **consapevolezza del valore economico e reputazionale** della consulenza legale, che le imprese iniziano a percepire come **un investimento strategico e non più un costo**.

Avvocati sempre più proattivi: cresce l'approccio continuativo

Dal lato dei professionisti, il **26%** degli avvocati dichiara di avere **rapporti continuativi e strutturati** con le imprese clienti, contro il 60,7% che opera ancora su base occasionale.

Oltre la metà (63%) svolge le consulenze **direttamente presso la sede dell'impresa**, a conferma di una **maggiore prossimità operativa e relazionale**. Il 70% dei professionisti individua nel **rapporto di fiducia ed empatia (70,8%)** e nella **competenza (70,4%)** i principali punti di forza del proprio studio.



Innovazione e Intelligenza Artificiale: opportunità da governare

Il **61,5%** degli studi legali utilizza già strumenti di intelligenza artificiale, in particolare per la **ricerca giurisprudenziale (65,8%)** e la **redazione di contratti (45,5%)**.

Solo il **31,5%** delle imprese usa l'AI in ambito legale, ma l'**89%** ritiene che la **figura dell'avvocato non potrà mai essere sostituita da un algoritmo**.

Per quasi la metà delle imprese (46%), le decisioni legali richiedono **valutazione umana e conoscenza del contesto**, mentre per il 40,5% resta imprescindibile il **rapporto fiduciario personale**. Tra i professionisti, **oltre il 56%** chiede una **regolamentazione specifica dell'uso dell'AI in ambito forense**, per garantire sicurezza, etica e tutela della professione.



La Commissione Giovani Avvocati al Salone dello Studente e agli incontri di orientamento del Dipartimento di Giurisprudenza

Dialogo con gli studenti e confronto sul percorso universitario e professionale

di Elisa Lazzaro

Dal 14 al 17 aprile la Commissione Giovani Avvocati ha partecipato al Salone dello Studente presso la Cittadella Universitaria, prendendo parte alle attività di orientamento rivolte agli studenti interessati al percorso di studi in Giurisprudenza e alle prospettive della professione forense.

Nel corso delle giornate la Commissione ha avuto modo di confrontarsi con numerosi studenti, illustrando le attività svolte in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza per avvicinare i giovani alla dimensione concreta della professione.

Particolarmente significativo è stato inoltre l'incontro con il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Prof. Salvatore Zappalà, e con il nuovo Presidente del Corso di Laurea, Prof. Orazio Condorelli, con i quali è emersa la comune volontà di proseguire e sviluppare ulteriori iniziative rivolte agli studenti e all'orientamento verso la professione forense.



Il 18 aprile, presso il Polo Didattico di Giurisprudenza, si è inoltre svolto un incontro con gli studenti degli istituti superiori del territorio Principe Umberto e Convitto Cutelli, alla presenza del Direttore del Dipartimento e del Prof. Giuseppe Speciale, già Presidente del Corso di Laurea, che ha seguito e sostenuto le attività sviluppate in collaborazione con la Commissione Giovani Avvocati.

Nel corso dell'incontro sono state illustrate agli studenti le iniziative promosse dalla Commissione in convenzione con l'Università, con particolare riferimento alle attività seminariali presso il Tribunale e ai percorsi di orientamento finalizzati a favorire un approccio più concreto e consapevole agli studi giuridici e alla futura professione forense.

L'iniziativa ha rappresentato un'importante occasione di dialogo e confronto con gli studenti, confermando il valore della collaborazione tra Università e Ordine degli Avvocati nella costruzione di percorsi capaci di avvicinare i giovani al mondo del diritto e della professione forense.

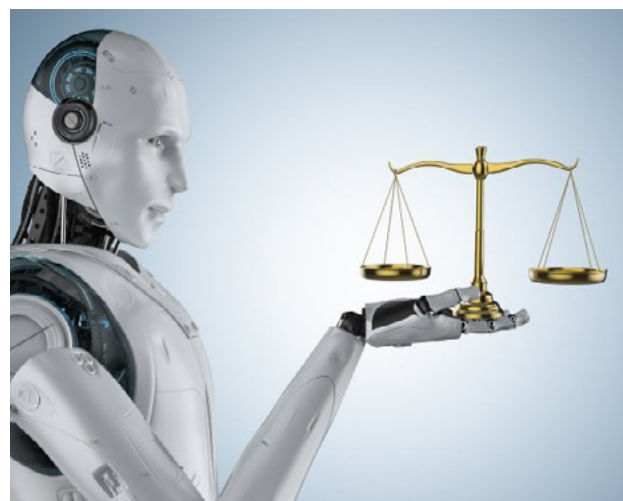


Il Giurista 2.0: l'Avvocato Custode della Dignità Umana nell'Era Digitale

di Domenico Di Stefano

La complessità del mondo digitale non ha mutato il quesito deontologico che ogni avvocato si pone assumendo un incarico: come tutelare al meglio l'assistito? Ha però ridefinito i confini entro cui quella tutela deve esercitarsi. Essere avvocato oggi significa proteggere diritti e libertà individuali in un mondo dove accessi, comunicazioni e attività online lasciano tracce perenni, producono dati, raccontano frammenti della nostra identità.

In questo contesto, il giurista contemporaneo non può più limitarsi al ruolo tradizionale di mero interprete della norma. È chiamato a farsi garante di fiducia e presidio di riservatezza, trovando ogni volta il punto di equilibrio tra innovazione tecnologica e centralità della persona. Il "Giurista 2.0" nasce proprio da questa trasformazione, non un professionista che subisce la tecnologia, ma un avvocato capace di governarla senza mai smarrire la centralità dell'essere umano.



La questione etica non riguarda più l'opportunità di trattare i dati, ma le modalità del trattamento, e soprattutto il rispetto per la persona che quelle informazioni rappresentano. La deontologia professionale, in questo scenario, non è un formalismo, ma la bussola morale che ci impedisce di ridurre l'individuo a un mero dato informatico. Nel quadro normativo attuale l'avvocato non può più permettersi di essere un semplice conoscitore delle regole ma deve diventare un interprete sistemico di un diritto digitale in continua espansione.

Il GDPR: un manifesto di valori, non solo di regole

Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati, il GDPR, è molto più di un insieme di cavilli burocratici o un catalogo di sanzioni. È un vero e proprio manifesto valoriale che impone a ogni professionista di assumersi una responsabilità diretta e non delegabile. Parliamo di accountability: un principio che ci impone di giustificare ogni scelta, dalla necessità della raccolta alla conservazione del dato, fino al momento in cui lo cancelliamo in modo definitivo. Un semplice clic su una casella non è un mero adempimento tecnico, ma un atto che ha un impatto diretto sulla sfera di libertà dell'individuo.

Le linee guida dell'European Data Protection Board (EDPB) e le più recenti pronunce del Garante per la protezione dei dati personali - tra cui i provvedimenti su ChatGPT (2023) e su talune forme di identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi pubblici (2024) - confermano che il perimetro della tutela si estende costantemente, abbracciando tecnologie che

fino a ieri sembravano fantascienza. L'avvocato deve oggi governare concetti complessi quali il "rischio algoritmico", la "profilazione automatizzata" e il trasferimento transfrontaliero dei dati verso Paesi terzi, padroneggiando strumenti come le Valutazioni d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) non come adempimento burocratico, ma come effettivo strumento di analisi etico-giuridica.

È un'illusione ritenere di poter delegare tale responsabilità a un software o a un consulente esterno. La decisione finale resta sempre nelle mani dell'avvocato, chiamato a garantire riservatezza, minimizzazione e integrità dei dati. L'idea superficiale che "tanto lo fa il sistema" è un alibi che rischia di svuotare di significato la funzione sociale della professione.

I dati sensibili - salute, orientamento politico o sessuale - di cui ci occupiamo non sono solo numeri o stringhe di testo, costituiscono la proiezione digitale della persona. Tratarli con superficialità significa tradire il mandato fiduciario che il cliente ci ha accordato nel momento più vulnerabile della sua vita. Per questo, la scelta di collaboratori e fornitori digitali non è un atto commerciale, ma una scelta squisitamente fiduciaria e strategica.

La cybersecurity come dovere deontologico

Il segreto professionale è il cuore pulsante della nostra professione, il fondamento su cui si costruisce il rapporto di fiducia con il cliente. Oggi, però, il segreto non si custodisce più solo tra le mura dello studio o dentro un fascicolo di carta. È digitalizzato, frammentato in bit e conservato su server, cloud, o dispositivi mobili. La digitalizzazione impone che la cybersecurity sia intesa come declinazione della diligenza professionale, così come l'adozione di crittografia, sistemi di backup sicuri e password complesse rappresenta un preciso dovere deontologico.

In quest'ottica, la Direttiva NIS2 (recepita in Italia con il D.Lgs. 138/2024), pur non rivolta direttamente agli studi legali, impone una riflessione più ampia sulla resilienza digitale dell'intera filiera dei servizi professionali. Chi gestisce dati sensibili di imprese e privati deve valutarne la sicurezza con la stessa serietà e rigore con cui un medico si interroga sull'igiene clinica. L'autenti-

cazione a due fattori, la segmentazione delle reti, la formazione periodica del personale contro i rischi di phishing e social engineering costituiscono i nuovi pilastri della deontologia digitale.

Un attacco informatico, un data breach, non costituiscono un semplice disservizio tecnico o un danno economico, ma una lesione profonda del rapporto fiduciario e della reputazione professionale costruita negli anni. Ogni fascicolo, sia esso cartaceo o digitale, racchiude storie, segreti e fragilità umane che vanno protette con la massima cura, dal momento in cui lo acquisiamo fino alla sua distruzione sicura.

La cybersecurity cessa così di essere una voce di costo o un adempimento normativo e diventa parte integrante della promessa che facciamo al cliente nel momento in cui accettiamo l'incarico. Proteggere un fascicolo digitale è, eticamente, la stessa cosa che proteggere un segreto confessato a voce: non ammette eccezioni né scorciatoie.

L'algoritmo e il senso della giustizia

L'avvento dell'Intelligenza Artificiale, della blockchain e degli smart contracts sta rivoluzionando i modelli operativi tradizionali. Sono strumenti potentissimi, capaci di analizzare in pochi secondi volumi di dati che a noi richiederebbero anni di lavoro. Ma gli algoritmi sono privi di sensibilità critica ed empatia, e rischiano di amplificare i bias e i pregiudizi insiti nei dataset di addestramento.



Per questo, il ruolo dell'avvocato diventa ancora più cruciale: deve vigilare e verificare la legittimità dello strumento, valutandone l'equità sostanziale. Nel quadro normativo attuale – segnato dall'entrata in vigore del Regolamento europeo sull'Intelligenza Artificiale (AI Act, Reg. UE 2024/1689), applicabile progressivamente fino al 2027 – viene introdotta una rigorosa classificazione del rischio, vietando applicazioni lesive dei diritti fondamentali (come il riconoscimento biometrico di massa negli spazi pubblici) e imponendo severi obblighi di trasparenza e sorveglianza umana (human in the loop) per i sistemi ad alto rischio. Chi adotta soluzioni di legal analytics, document review o contract intelligence non può rimettersi alle rassicurazioni del fornitore, ma deve verificarne la conformità in prima persona.

Un caso pratico chiarisce la posta in gioco: si pensi a un accordo transattivo registrato su blockchain da un avvocato nel 2022 che contiene dati personali di una delle parti. Nel 2025, quella persona esercita il diritto all'oblio. La blockchain non si cancella. Chi risponde di questa frizione normativa? La risposta non è ancora scritta in nessun codice, ma spetta all'avvocato prevenire tali cortocircuiti in fase di progettazione contrattuale (privacy by design), evitando che l'efficienza tecnologica comprima i diritti fondamentali.

Su questo terreno si muove anche la giurisprudenza più recente della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha ribadito che le ragioni dell'innovazione o dell'efficienza economica non possono prevalere sulla tutela dei diritti fondamentali.

Nel caso degli smart contract, poi, si pone il tema della responsabilità civile in caso di esecuzione automatica di clausole lesive solleva complessi interrogativi, imponendo di stabilire su chi questa ricada, sul programmatore, sulla piattaforma o sul committente. Anche qui, spetta all'avvocato presidiare un confine normativo ancora in gran parte da tracciare.

Il ruolo dell'Ordine e la formazione culturale

In questo scenario in continua evoluzione, l'Ordine degli Avvocati è chiamato a svolgere una funzione di guida culturale che superi la mera verifica della compliance, incentivando il pen-

siero critico e il discernimento morale. L'Ordine deve offrire strumenti, percorsi di formazione specifici e spazi di confronto dove i colleghi possano condividere esperienze e dubbi sulle nuove sfide che affrontano.

In questa direzione si muove il Consiglio Nazionale Forense, che nel 2024 ha adottato le prime Linee Guida sull'uso dell'intelligenza artificiale nella professione legale, ribadendo che l'avvocato rimane sempre il responsabile ultimo delle scelte difensive, anche quando si avvale di strumenti automatizzati di ricerca giurisprudenziale o redazione di atti. La formazione continua obbligatoria, prevista dall'ordinamento professionale, deve quindi evolversi per includere non solo aggiornamenti normativi, ma anche competenze di "digital literacy" e di etica applicata alle tecnologie. Non è più sufficiente conoscere il dato normativo; occorre comprendere il funzionamento degli strumenti digitali e i criteri logici del loro output.

L'istituzione di Commissioni dedicate a temi come la privacy, il diritto dell'informatica o l'IA è un segno concreto di questa visione. Sono tavoli di studio che anticipano i rischi, diffondono le buone prassi e aiutano i professionisti a orientarsi in un mondo in continua mutazione. Perché aggiornarsi non significa solo leggere nuove leggi, ma capire in profondità le trasformazioni sociali, economiche e umane che i dati e le piattaforme digitali generano ogni giorno.

Verso il futuro della professione

L'era digitale non snatura l'essenza della professione forense, ma ne eleva la complessità e l'importanza. Non è sufficiente essere "a norma". Dobbiamo incarnare l'integrità e la responsabilità in ogni nostra azione, con la piena consapevolezza etica del nostro ruolo. Ogni giorno, con ogni fascicolo e con ogni cliente, scegliamo se essere meri esecutori di regole o veri leader morali in una società sempre più complessa. Il cittadino non cerca in noi solo una competenza tecnica, ma un punto di riferimento etico, un faro di fiducia.

La nostra missione più alta è garantire che, anche nell'era degli algoritmi, la dignità umana resti il centro e la ragione d'essere della giustizia. In un mondo dove la tecnologia promette di

risolvere ogni problema, è nostro dovere ricordare che il diritto, prima di tutto, riguarda le persone.

Nei prossimi anni, le sfide si moltiplicheranno: l'identità digitale, la gestione dei dati biometrici, la responsabilità civile degli algoritmi decisionali, la tutela dei minori negli ambienti virtuali del metaverso sono solo alcuni dei fronti su cui la professione legale sarà chiamata a rispondere. Non possiamo attendere l'intervento del legislatore: spetta all'avvocatura anticipare le soluzioni a tutela dei diritti, colmando i vuoti normativi con l'interpretazione assiologica. Il "Giurista 2.0" si definirà proprio per questa capacità di governare criticamente l'innovazione, ponendola al servizio della giustizia e sapendo argomentare i limiti dell'errore tecnologico.

Nessun algoritmo risolverà mai il quesito su cosa sia giusto tra esseri umani: tale valutazione resta l'autentica e irrinunciabile responsabilità della nostra professione.

LE BREVI

TAPPA A CATANIA IL 10 APRILE PER IL TORNEO DELLA DISPUTA "DIRE E CONTRADDIRE" 2026 ORGANIZZATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE.

Alcuni scatti della giornata



“Libera Impresa”, un successo la cerimonia di premiazione

di Redazione

Consegnati lo scorso 27 maggio i riconoscimenti della XIV edizione del concorso “Libera Impresa” organizzato dall'omonima associazione antirackett presieduta da Rosario Cunsolo. Il concorso, giunto alla sua XIV edizione, premia gli elaborati degli studenti delle scuole superiori di Catania e provincia dedicati al tema della lotta alle estorsioni e all'usura.

La premiazione si è tenuta il 26 maggio nella biblioteca dell'Ordine degli Avvocati, nel palazzo di Giustizia di piazza Verga.

“Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati prosegue questa tradizione con Libera imprese, suggellata anche da un protocollo d'intesa, perché non sono mai abbastanza le occasioni di sensibilizzazione e di attenzione verso un fenomeno così odioso, pervasivo e pericoloso come il racket”, ha dichiarato in apertura il presidente del Coa Antonino Guido Distefano.

A consegnare i riconoscimenti e i premi alle studentesse e agli studenti sono stati il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Antonino Guido Distefano, insieme alle Consiglieri Alessia Falcone e Isabella Altana, la deputata regionale Jose Marano, componente della commissione regionale antimafia, la giornalista Laura Distefano, il Procuratore della Repubblica Francesco Curcio, il capitano dei Carabinieri Davide Occhiogrosso, il capo della Direzione Investigativa Antimafia Felice Puzzo, il Capitano Alfio Mirabella della Guardia di Finanza e il Vice Questore Salvatore Di Bella. Premiate le studentesse Elisabetta Zerbo, Chiara Mazzamuto e Claudia Milone del liceo ginnasio “Giovanni Verga” di Adrano, Miriam Paola Valvo del Liceo “Mario Cutelli di Catania, Chiara Torrisi e Alberto Campagna del Liceo scientifico “Galileo Galilei” di Catania, Martina Scardaci e Michele Agatino Marullo del Liceo “Lombardo Radice” di Gravina di Catania.



La promozione indiretta dell'avvocato, mezzi di informazione e deontologia forense: che ne direbbe Antoni Ciavola?

di Rosanna Ciavola

Il divieto di pubblicità dell'avvocato è stato rimosso con delibera del Consiglio Nazionale Forense del 16 ottobre 1999 in modo da permettere al professionista di rendere a terzi informazioni riguardanti l'esercizio dell'attività professionale.

Il C.N.F. non ha però liberalizzato la predetta pubblicità – come, ad esempio, avviene negli ordinamenti inglesi e statunitensi di common law – ma ne ha comunque previsto dei limiti, cancellando l'assolutezza del divieto.

L'avvocato può pertanto comunicare a soggetti terzi la propria attività, i propri dati e le proprie specifiche competenze, ma entro i limiti ed i temperamenti fissati dal Codice Deontologico Forense.

Quest'ultimo pone al centro del combinato disposto degli artt. 35, 37 e 57 l'equilibrio fra informazione e promozione.

Quante volte leggiamo sui giornali dei successi di un collega? Quanto spesso ci chiediamo se sia corretto?

Ma soprattutto perché non lo abbiamo fatto anche noi? D'altronde, che responsabilità ha l'avvocato per ciò che viene autonomamente scritto dai mezzi di stampa? Analizziamo la normativa.

La vecchia formulazione del C.D.F. – approvata con delibera del Consiglio Nazionale Forense del 17 aprile 1997 – disciplinava l'informazione sull'attività professionale, le modalità della stessa, i rapporti con la stampa e l'accaparramento di clientela rispettivamente agli artt. 17, 17 bis, 18 e 19 – non a caso uno di seguito all'altro, all'interno del titolo relativo ai principi generali. Verosimilmente, la collocazione ravvicinata delle norme era voluta: la ratio alla base della predetta formulazione era quella di escludere la possibilità di un utilizzo dei mezzi pubblicitari per realizzare attività volte alla captazione della clientela.

Il legislatore, ben consapevole dei rischi connessi alla divulgazione di informazioni a mezzo

stampa da parte dell'avvocato, ha messo un freno alla pubblicità ed alla sponsorizzazione della professione forense: sono attività sì consentite ma temperate.

Nell'attuale formulazione, l'articolo 35, ai commi 1 ed 8, tutela la riservatezza ed il segreto professionale, vietando la divulgazione dei nominativi delle parti assistite, a prescindere dal loro consenso.

Parallelamente, l'articolo 10 della Legge Professionale Forense n. 247 del 31 dicembre 2012 impone nella diffusione di informazioni, trasparenza, verità e correttezza, vietando categoricamente qualsivoglia comparazione con altri professionisti nonché la diffusione di informazioni equivocate, ingannevoli, denigratorie o suggestive. È proprio la suggestione l'oggetto della presente riflessione: il comune cittadino che si ritrovi a leggere un articolo di cronaca, avente ad oggetto il successo di un avvocato in un determinato ambito, quale professionista sceglierà laddove si ritrovasse, malauguratamente, negli stessi panni dei suoi clienti?

L'indicazione in un quotidiano o in un social network di una vittoria dell'avvocato – che può spaziare dall'assoluzione dell'imputato ingiustamente rinviato a giudizio alla condanna al risarcimento di una struttura sanitaria per responsabilità medica, piuttosto che all'annullamento di sanzioni illegittimamente addebitate al cittadino – comporta inevitabilmente la suggestione della collettività.

La promozione dell'attività dell'avvocato è, in tali casi, riconducibile alla penna del giornalista – reale autore dell'articolo e apparentemente unico responsabile – la cui categoria professionale sovente pone la lente d'ingrandimento sui processi di maggior clamore, così inevitabilmente finendo per indicare i difensori coinvolti e chiedendo loro informazioni. D'altronde l'avvocato, come disposto dall'art. 57 del C.D.F., non com-

pie violazione disciplinare interloquendo con gli organi di mediazione, ma è soggetto a specifici limiti: non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, non deve spendere il nome dei propri clienti, non deve sollecitare articoli o interviste, non deve convocare conferenze stampa e, *dulcis in fundo*, non deve enfatizzare le proprie capacità professionali.

Vi starete chiedendo quale sia la violazione del Codice Deontologico Forense laddove la promozione dell'attività sia realizzata dal giornalista, senza alcuna collaborazione e/o sollecitazione da parte dell'avvocato - che si limita ad accogliere il positivo effetto di un incremento della clientela, attirata dall'enfatizzazione delle sue vittorie in una data materia.

Ebbene, il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 295 del 15 settembre 2025, ha creato un precedente particolare.

Chiamato a decidere sul ricorso avverso una decisione del Consiglio di Disciplina di Bolzano, il Consiglio ha indirettamente introdotto l'onere di vigilanza da parte dell'avvocato sulla divulgazione delle informazioni sulla propria attività da parte della stampa. La vicenda riguardava la violazione degli artt. 9, 17 e 35 del Codice Deontologico Forense da parte di due avvocati che avevano pubblicato, o consentito la pubblicazione in una rivista del territorio della Val Venosta di una inserzione pubblicitaria con la denominazione del proprio studio legale e l'ambito di esercizio svolto, e di seguito un articolo, all'apparenza redazionale che accompagnava la predetta inserzione propalando comunicazioni ed informazioni sulla propria attività professionale e sull'ambito di esercizio svolto.

All'interno dell'articolo era contenuta l'indicazione di molti casi "trattati con successo dagli incolpati", oltre che l'esaltazione delle qualità ed abilità professionali degli stessi, rispetto ad altri avvocati.

Gli incolpati si difendevano evidenziando la propria estraneità alla vicenda, ritenendo l'articolo redatto in piena autonomia dal suo autore, senza alcun intervento o consultazione preventiva da parte loro - circostanza confermata dal giornalista, sentito come testimone.

In particolare, questi dichiarava di aver agito in piena autonomia e di non aver sottoposto preventivamente la bozza del pezzo a sua firma agli

avvocati, e di aver tratto le informazioni utili per la redazione del testo dal web e da conoscenze dirette nel territorio.

Orbene il C.N.F. - ritenendo indubbia la natura pubblicitaria delle pagine del periodico - ha confermato la decisione del Consiglio di Disciplina di Bolzano, richiamando precedenti in relazione alla effettiva volontarietà delle condotte deontologicamente scorrette - da ultimo la sentenza n. 393 del 28 ottobre 2024: *al fine di integrare l'illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l'elemento psicologico della suite della condotta, intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie*.

L'avvocato deve dunque verificare che le regole ed i divieti del Codice Deontologico Forense siano rispettati dal giornalista.

Il C.N.F. ha statuito chiaramente che è compito dello stesso verificare che tali limiti siano rispettati e che l'eventuale mancata verifica non esenta l'avvocato da responsabilità disciplinare.

D'altronde, precisa il Consiglio, non è detto che un giornalista, anche professionista, conosca le regole ed i divieti del Codice Deontologico Forense e quindi potrebbe in buona fede predisporre un testo ignorando gli obblighi degli iscritti.

Gli avvocati sono stati pertanto considerati responsabili. Detta pronuncia dovrebbe farci riflettere: quello che in apparenza sembra un evento innocuo, non riconducibile a noi professionisti del diritto, è - alla luce della sentenza sinora esaminata - fonte di responsabilità: quando i mezzi di informazione entrano nelle aule di Tribunale è prevedibile un interessamento degli stessi alla nostra condotta, alle nostre strategie ed anche, inevitabilmente ed in modo del tutto naturale, ai nostri successi.

Ma un titolo in prima pagina, seppur riguardante la vittoria della giustizia, dei diritti dei nostri assistiti, può costarci caro.

Mi ritrovo a sorridere mentre concludo questa riflessione, guardando accanto a me i numerosi articoli di mio padre - uno dei quali si intitola proprio: "Pubblicità mascherata: quelle furbizie vietate agli avvocati".

*Questo articolo è stato pubblicato anche su Altalex lo scorso 29 aprile

Come eravamo

Scramble for Africa: l'età dell'imperialismo fra i volumi della biblioteca

di Valeria Novara

1913: "IL SECOLO XX". Rivista mensile popolare illustrata, celebre periodico fondato a Milano dalla casa editrice Treves nel 1902 (fig.1), annuncia la fusione con "Ars et Labor" di Giulio Ricordi, sulla prima pagina dell'unico esemplare della rivista giunto, malconco, fino a noi. <<Raccomandata dai principali giornali della penisola come lettura dilettevole e profittevole ad ogni ordine di persone colte>>, "IL SECOLO XX" incanta ad ogni pagina per grafica, originalità e varietà delle sue rubriche e per i resoconti di viaggio in luoghi oggi sì noti, ma di certo non più primitivi, genuini e ricchi di tradizioni come allora.

Ancora il 1913, l'Italia a quell'epoca occupa il 4% dei territori africani, mentre l'Inghilterra la fa da padrona lasciando il resto dei domini coloniali a Francia, Germania, Belgio, Portogallo e Spagna. La didascalia dell'immagine (fig.2) spiega bene il fenomeno dell'imperialismo che, nei primi del Novecento, va consolidandosi fino a rendere l'Africa una "colonia europea".

Se non è questa la sede, né l'occasione per discutere delle scelte e delle clamorose sconfitte della politica espansionistica italiana, di certo lo è allorquando certi temi cominciano ad emergere prepotentemente dalle pagine dei volumi del fondo antico della nostra biblioteca. Ciò accade perché le nuove conquiste coloniali, da una parte, diedero impulso ad un esotismo che permeò le diverse forme espressive della cultura del tempo, dall'altra, stimolarono gli studi giuridici, con un fiorire di pubblicazioni, cattedre universitarie e congressi sul nuovo diritto coloniale, soprattutto, ça va sans dire, in epoca fascista.

Degli anni Trenta sono infatti gli esemplari della "Rivista di diritto coloniale", della "Rivista giuridica del Medio ed Estremo Oriente e della giustizia coloniale" (fig.4), della "Rassegna della proprietà edilizia", volumi come "Emigrazione e colonie" o ancora "Diritto coloniale" di E. Cucinotta. Sfogliando le loro pagine è evidente come il racconto del cosiddetto *Oltremare* sia carico della retorica dell'italianità che, nel tempo, si fa sempre più razzista e antidemocratica.

Sul ricco fascicolo del 1913 de IL SECOLO XX si susseguono, per citarne alcuni: l'articolo "Il salotto africano" (fig.3), nato dall'incontro con la Marchesa Rosalia Vivaldi Bossinier, autrice di "Tre anni in Eritrea" composto al seguito del marito il Colonnello (poi Generale) Domenico Pianavia Vivaldi, un altro sugli "Italiani esploratori e pionieri nel continente africano" (fig. 5) e ancora il racconto della trasformazione politica e culturale della Cina, con l'abbandono della tradizionale "coda dei Celestiali".

Qui i toni della narrazione, carichi di curiosità e difficilmente ostili verso il diverso, poco o nulla fanno trasparire di quanto invece stesse avvenendo nelle colonie, fuorché laddove chi scrive l'articolo sull'esplorazioni in Africa, ritiene che esploratore sia divenuto oramai strumento di avventure politiche.

Nelle altre pubblicazioni di pieno periodo fascista, invece, le intenzioni appaiono chiare: il diritto coloniale e la giurisprudenza applicata sul territorio africano sono volti al solo assoggettamento del popolo considerato civilmente inferiore e per questo ridotto in colonia. Evidente però è anche la difficoltà di gestire le colonie africane e i rapporti fra coloni e colonizzatori, così come

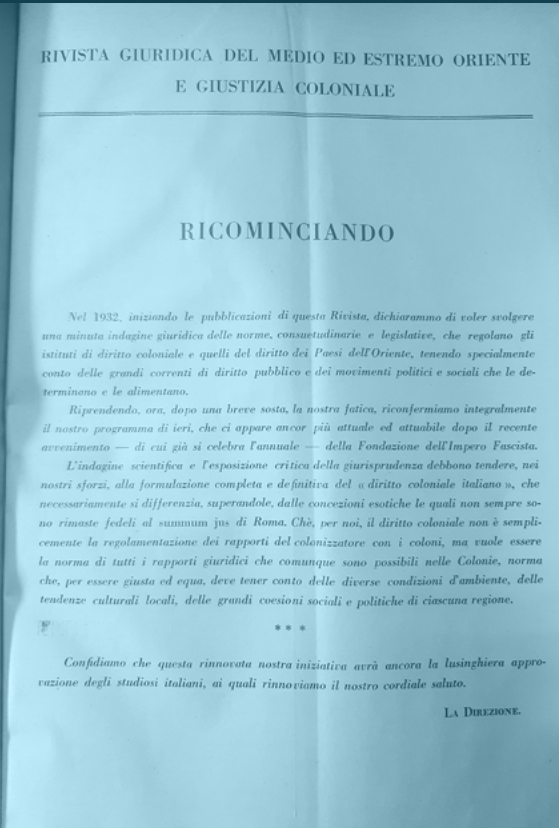
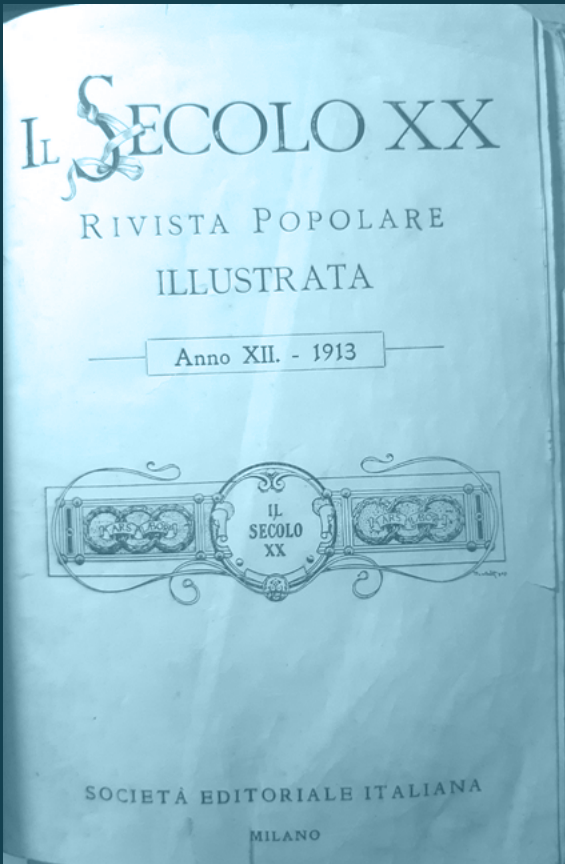
d'altronde quelli fra le popolazioni africane, divise da confini su base arbitraria e non già rispettando i loro usi e costumi.

Le sentenze riprodotte offrono uno spaccato schietto e crudo dell'esperienza africana, che il linguaggio e lo stile di scrittura, tipici della propaganda fascista non attenuano.

Nonostante ciò, il diritto etiopico ma anche quello musulmano e nipponico o la situazione della Georgia sono in questo tipo di riviste oggetto di costante studio e serio dibattito; mentre traffico dell'oppio, schiavitù, tratta delle donne, dei fanciulli o questione palestinese, sono problematiche sui quali il nuovo diritto coloniale e internazionale devono intervenire, come si legge, con ripetute Commissioni dei Mandati, Congressi, Trattati etc.

Anche in questo articolo non si può non fare cenno ai timbri di possesso raccolti. Sul II XX° SECOLO, a p. 20, appare in alto a destra il timbro della "Biblioteca popolare belliniana V. Bellini" (fig. 5).

Anche le biblioteche popolari furono prese di mira dal Fascismo e perciò poste sotto controllo o in alcuni casi addirittura chiuse. In un momento di "trambusto" possiamo immaginare che molti volumi abbiano cambiato sede, così come, seguito della fascistizzazione, enti e anche ordini professionali abbiano dovuto modificare il proprio nome nel modo in cui la sovrapposizione di etichette, sul dorso dei nostri volumi, lascia intravedere: troviamo quelle della *Biblioteca del Centro fascista Ordine forense*, oppure l'etichetta del *Centro fascista studi siciliani* e ancora i timbri della *Confederazione Nazionale Fascista professionisti e artisti* e *Sindacato avvocati e procuratori di Catania*, con tanto di fascio littorio al centro. Il tempo scorre lasciando le sue impronte.





ORDINE AVVOCATI CATANIA